SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Anghilante, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13843)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Fabio Armani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13844)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alberta Ferrari, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13845)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Camilla Fregonese, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13846)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Alberto Maero, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13847)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Enrico Manganotti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13848)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valentina Marchesi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13849)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Corrado Minazzi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13850)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Jacopo Paliaga, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13851)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mattia Pasini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13852)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Diego Pesenti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13853)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Christian Rossi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13854)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Fabio Rota, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13855)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ruben Salerno, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13856)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Antonio Scarabosio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13857)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Massimo Tosi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13858)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Enrico Vettori, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13859)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tommaso Zanobini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13860)*

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Roberto Voivoda, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine. *(10A13861)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 258

Ministero della salute

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pereda Urrutia Elsa Eulalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13623)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Madathinakam George Jaimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13624)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Kallarackal Paul Jaison, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13625)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Sunny Sanju Cyriac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13626)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Dinet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13627)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Tissy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13628)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Cicymol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13629)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ahmed Radhia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13630)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chamakalayil Jittu Joy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13631)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Poenariu Antonela Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13632)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Elena Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13633)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Seitan Marga Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13634)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hudrea Cosmina Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13635)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hutanu Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13636)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vinteanu Valentina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13637)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nica Ioana Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13638)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13639)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Butunoi Bozian Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13640)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nanu Tudorita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13641)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovanu Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13642)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinica Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13643)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13644)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Botezan Ovidiu Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13645)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Dobrei Rudel Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13646)*

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Baica Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A13647)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 259

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 28 ottobre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2008-2009. (Repertorio atti n. 187/CSR del 28 ottobre 2010). *(10A13704)*

INTESA 28 ottobre 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Repertorio atti n. 189/CSR del 28 ottobre 2010). *(10A13705)*

ACCORDO 28 ottobre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento relativo a «Linee guida per l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare». (Repertorio atti n. 192/CSR del 28 ottobre 2010). *(10A13706)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. **193**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-*bis* *(Edilizia residenziale pubblica)*. — 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:

a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948.

— Il testo dell'art. 48-*bis* della legge medesima, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1982, n. 114.

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 è citato nelle note alle premesse.

10G0215

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3904).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, nonché le note della regione Liguria del 5 ottobre 2010 e del 25 ottobre 2010 dell'Ufficio Territoriale del Governo della Spezia;

Visto il decreto n. 781 dell'assessore alla protezione civile della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la richiesta del 20 settembre 2010 della medesima Regione di adottare una apposita disposizione finalizzata a porre in essere i necessari interventi per fronteggiare gli eventi calamitosi del 18 settembre 2010;

Vista la nota n. 62777 del 16 settembre 2010 con cui il Direttore generale della Croce rossa italiana chiede l'emanazione di una disposizione straordinaria finalizzata a portare a compimento la problematica delle richieste di rimborso antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 13/2009, nonché la nota del 20 ottobre 2010 del medesimo Istituto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 2007» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della regione Abruzzo del 2 luglio 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008» e successive modificazioni ed integrazioni nonché la nota del 23 luglio 2010 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874, recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di "Pioltello e Rodano" per le discariche A e B dell'area ex SISAS»;

Vista la nota del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 del 29 luglio 2010 nonché la nota della regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e reti del 17 settembre 2010 e la nota del 1° ottobre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005 recante: «Misure urgenti finalizzate alle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia nel comune di Bacoli» e la nota del Commissario delegato in data 7 settembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2009, n. 3809, e del 29 dicembre 2009, n. 3835, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le richieste in data 8 e 30 giugno 2010 del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 22 luglio 2010 del Presidente della

Regione Liguria, del 25 agosto del Presidente della Regione Piemonte del 26 luglio 2010 del Presidente della Regione Toscana e del 19 maggio e 22 settembre 2010 del Presidente della regione Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e la nota del 30 settembre 2010 del soggetto attuatore e Capo della delegazione del Ministero degli affari esteri per la Presidenza italiana del G8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010 con il quale è stato prorogato, fino al 30 settembre 2011, lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 2007, n. 3622 del 2007, n. 3669 del 2008, n. 3886 del 2010 e le note del Commissario delegato del 10 settembre e del 4 ottobre 2010;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato nominato Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2010 con cui è stato revocato lo stato d'emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche e la richiesta del 20 ottobre 2010 del Presidente della regione Marche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota dell'8 ottobre 2010 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la richiesta della regione Marche;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 è aggiunto il seguente: «6. Il Commissario delegato Presidente della Regione Liguria è altresì autorizzato a provvedere, avvalendosi dei fondi assegnati alla medesima regione ai sensi della presente ordinanza e successive modificazioni ed integrazioni, alla realizzazione delle opere di difesa necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità fino all'ultimazione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza del Fiume Magra. L'individuazione di tali opere deve essere oggetto di una proposta progettuale condivisa dalle amministrazioni competenti in via ordinaria, che provvederanno altresì alla gestione operativa mediante un'apposita integrazione dei rispettivi piani di emergenza.».

Art. 2.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la grave situazione determinatasi in conseguenza delle intense ed eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 18 settembre 2010, e tenuto conto del nesso di causalità e di continuità con i gravi eventi che hanno interessato il territorio regionale nel corso degli ultimi mesi, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, provvede ai necessari interventi, con i poteri di cui alla medesima ordinanza a valere sulle risorse finanziarie di cui alla predetta ordinanza ovvero a valere sulle risorse a qualsiasi titolo trasferite sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 3.

1. La Croce rossa italiana è autorizzata a procedere all'istruttoria ed alla conseguente liquidazione dei rimborsi richiesti dai datori di lavoro in relazione ai volontari impiegati in attività di preparazione e gestione delle emergenze effettuate prima dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5-*ter*, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, purché le relative richieste siano state presentate entro i termini temporali stabiliti dall'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001 e siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo regolamento.

2. Al fine di continuare ad assicurare gli interventi in favore della popolazione della Repubblica di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il termine previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844 del 29 gennaio 201,0 relativamente ai contratti a tempo determinato nonché alle collaborazioni coordinate e continuative stipulati dalla Croce rossa italiana, è prorogato di ulteriori sei mesi. La Croce rossa è autorizzata, fino al 30 aprile 2011, a corrispondere al personale individuato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti di 250 ore mensili pro-capite.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio della Croce rossa.

Art. 4.

1. Il direttore regionale ai lavori pubblici della Regione Abruzzo provvede, in qualità di Commissario delegato, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutte le iniziative programmate ed avviate e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per la prosecuzione delle attività il Commissario delegato si avvale del gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 1, della sopra citata ordinanza.

3. Il Commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Commissario delegato, a conclusione delle attività svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attività svolta, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 31 dicembre 2010, nell'incarico di Commissario delegato.

Art. 6.

1. Per consentire l'effettuazione dei pagamenti inerenti alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2008, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Art. 7.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 è aggiunto il seguente alinea: « — decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53».

2. All'art. 7, comma 1 lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 il secondo alinea è sostituito dai seguenti:

« — € 8.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 7503 - esercizio finanziario 2008;

— € 1.500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 1841 - esercizio finanziario 2010;

— € 3.371.639,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 1862 - esercizio finanziario 2010;

— € 2.028.361,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 7510 - esercizio finanziario 2010;».

Art. 8.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005 è autorizzato a corrispondere al personale della Capitaneria di porto di Napoli, che ha supportato il predetto Commissario nelle attività finalizzate alle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia nel comune di Bacoli, le somme per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 14.500,00 sono posti a carico a carico delle risorse stanziate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005.

Art. 9.

1. Agli articoli 5 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e n. 3850 del 19 febbraio 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «distrutte o» e «"distrutta o»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma. «1-*bis*. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dai Commissari delegati».

Art. 10.

1. Tenuto conto della necessità di procedere al completamento degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attività poste in essere dal soggetto attuatore, è autorizzato il mantenimento, fino al 30 giugno 2011, della contabilità speciale n. 5121 di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, intestata al Capo della delegazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee relative alla dismissione dei beni del Dipartimento della protezione civile depositati presso l'ex Cartuccificio militare di Capua il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nel limite massimo complessivo di sei unità, del supporto di personale militare del Ministero della difesa, già assegnato al Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile - Nucleo stralcio di Santa Maria Capua Vetere, che viene temporaneamente messo a disposizione dalla amministrazione di appartenenza.

2. Al personale di cui al comma 1 potrà essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.

Art. 12.

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza è soppresso il comma 6 dell'art. 2 della medesima ordinanza.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i commi 7 e 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, sono soppressi.

Art. 13.

1. Per garantire con continuità ed efficacia l'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza, e di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, altresì in relazione all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, provvede e partecipa in concorso con le regioni alle attività di potenziamento ottimizzazione funzionale nonché di manutenzione ordinaria e straordinario dei sistemi preposti alle attività di monitoraggio e sorveglianza, in particolare meteo-pluvio-idrometrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 8.500.000,00, con oneri posti a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 14.

1. In relazione agli eventi connessi al superamento delle situazioni emergenziali dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio n. 225, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, relativamente all'acquisizione di beni e servizi, nonché per i lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la prosecuzione delle attività inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, è autorizzato a provvedere in deroga all'art. 11, commi 9 e 10, e all'art. 79 dello stesso decreto.

Art. 15.

1. Il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 16.

1. Il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni provvede, in regime ordinario e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attività poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad affidare l'attuazione degli interventi previsti nei piani stralcio predisposti ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 agli enti locali o a enti o società erogatori di servizi pubblici, che possono contribuire anche con ulteriori proprie risorse finanziarie.

3. Al termine delle attività previste dal presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione finale sugli interventi realizzati e provvede ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie presenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni.

Art. 17.

1. Il Prefetto di Siracusa è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei saldi dei contributi dovuti ai soggetti interessati ed inerenti agli eventi alluvionali del 17 settembre 2003, pari a euro 13.412,75, a valere sulle economie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, riassegnate al medesimo Prefetto ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010.

Art. 18.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 le parole: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della regione Marche».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 dopo le parole: «della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «con oneri a proprio carico».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 è cosi sostituita: «*b)* a realizzare il centro polifunzionale della protezione civile e la sala operativa unificata permanente in un immobile individuato dalla regione Marche e posizionato in una località strategica anche rispetto alle esigenze della protezione civile nazionale».

4. I commi 10 e 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono abrogati.

Art. 19.

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate.

2. È fatta salva la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010.

Art. 20.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania in sinergia con le amministrazioni territoriali interessate, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposita Struttura nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza medesima.

2. La Struttura di cui al comma 1 è composta dalla dotazione organica di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, salva la facoltà di sostituzione dei relativi componenti, ferme le previsioni di cui allo stesso decreto in termini di coordinamento e di indennità con invarianza degli oneri previsti, nonché composta con personale del Dipartimento della protezione civile, anche in posizione di comando o distacco, in misura non superiore a 8 unità, con il supporto dei servizi logistici, tecnologici e dei mezzi in dotazione allo stesso Dipartimento.

3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13906

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3905).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010 e n. 3898 del 17 settembre 2010;

Visto l'art. 2, comma 12, del citato decreto-legge n. 39, con cui si dispone che sono nominati con i provvedimenti di cui all'art. 1, quattro vice-commissari delegati per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie, al fine di coadiuvare il commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato già svolte dal capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del sindaco della città dell'Aquila del 22 settembre 2010;

Visto il decreto n. 21 del 15 ottobre 2010 con cui il commissario delegato-Presidente della regione Abruzzo ha definito i compiti spettanti al vice-commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In ragione delle dimissioni rassegnate dal sindaco della città dell'Aquila da vice-commissario delegato con funzioni vicarie, attribuite ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 22 dicembre 2009, il vice-commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 subentra nelle medesime funzioni vicarie, e conseguentemente in tutte le connesse attribuzioni riconosciute con le ordinanze del Presidente del Consiglio citate nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2010.

Accertamento delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-*septies* a 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ai sensi del comma 2-*undecies* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 2, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*septies* a 2-*decies*, del medesimo art. 2, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, siano accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alle finalità previste dal medesimo comma 2-*undecies*;

Considerato che sul capitolo 1039 dell'entrata del bilancio dello Stato, appositamente istituito per l'acquisizione degli introiti di cui ai citati commi da 2-*septies* a 2-*decies* dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, risulta affluito, a tutto il mese di ottobre 2010, sulla base delle risultanze del Sistema Informativo Entrate (SIE), l'importo di € 81.156.104,11;

Decretano:

Art. 1.

1. Alla data del 31 ottobre 2010, sul capitolo 1039 dell'entrata del bilancio dello Stato, risulta accertato l'importo di € 81.156.104,11, derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-*septies* a 2-*decies* dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

10A14005

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, denominato «Servizio di conciliazione», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 15 giugno 2010 prot. m. dg DAG 25 giugno 2010 n. 90466.E e 1° ottobre 2010 prot. m. dg DAG 4 ottobre 2010 n. 124917.E, con i quali il dott. Abramo Paolo, nato a Catanzaro il 20 febbraio 1951, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, via Menniti Ippolito n. 16, codice fiscale n. 80002510792 e partita IVA n. 01250410790, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, via Menniti Ippolito n. 16, codice fiscale n. 80002510792 e partita IVA n. 01250410790, denominato «Servizio di conciliazione», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 128 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13103

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione senza scopo di lucro «Verso la Conciliazione» in breve «AVECON», in Alberobello.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 11 giugno 2010 Prot m. dg DAG 17 giugno 2010 n. 86583.E e 15 settembre 2010 Prot m. dg DAG 23 settembre 2010 n. 120563.E, con le quali il dott. Sgobba Saverio, nato ad Alberobello (Bari) il 26 gennaio 1978, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Verso la conciliazione» in breve «AVECON», con sede legale in Alberobello, via Bligny n. 21, codice fiscale n. 91092950723, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione senza scopo di lucro «Verso la conciliazione» in breve «AVECON», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Verso la conciliazione» in breve «AVECON», con sede legale in Alberobello, via Bligny n. 21, codice fiscale n. 91092950723, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 129 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13104

DECRETO 20 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Quaranta Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Quaranta Maurizio, nato il 23 luglio 1971 a Tradate (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Quaranta è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli Studi di Milano il 30 marzo 2000;

Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo moldavo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 28 ottobre 2009 dall'Ordine degli Avvocati di Como;

Considerato che l'«Uniunea Nationala Baraourilor din Republica Moldova» ha certificato, in conformità alla legge n. 1260/19 luglio 2002, art. 29 della Repubblica Moldova, che il sig. Quaranta Maurizio è iscritto presso il «Collegio degli Avvocati di Chisinau» dal 20 giugno 2008 dopo aver effettuato un periodo di pratica di tre mesi presso lo studio legale «Biroul de Avocatura 'Cristian Opresc'» di Chisinau, come previsto dalla legge sopra indicata;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Quaranta Maurizio, nato il 23 luglio 1971 a Tradate (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «avocat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13905

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Belghith Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Belghith Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso la scuola professionale privata «Istituto Mahmoud El Materi» di Tunisi (Tunisia) dal sig. Belghith Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 2 luglio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Belghith Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13284

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cusi Delgado Libia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cusi Delgado Libia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2010 presso la «Universidad Nacional "Federico Villarreal"» di Lima (Perù) dalla sig.ra Cusi Delgado Libia, nata a Cusco (Perù) il giorno 24 marzo 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cusi Delgado Libia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13285

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Ambily, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mathew Ambily ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2004 presso il «Dr. N.K. Mohammed memorial School of Nursing, Nizar Hospital, Valanchery» di Malappuram (India) dalla sig.ra Mathew Ambily nata a Poozhikol-Kerala (India) il giorno 30 dicembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mathew Ambily è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13286

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Simi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Simi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso il «School of Nursing, Kasaragod Institute of Medical Sciences, Ashwini Nagar» di Kasaragod (India) dalla sig.ra Joseph Simi nata a Kanhangad-Kerala (India) il giorno 28 giugno 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Simi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13287

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Kariyil Mani Cherish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Kariyil Mani Cherish ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso il «School of Nursing, St. Mary's Hospital, Manacard» di Kottayam (India) dal sig. Kariyil Mani Cherish nato a Velloor-Kerala (India) il giorno 5 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Kariyil Mani Cherish è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13288

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanaru Mariana Aneculaesei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Blanaru Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica «D. Cantemir» di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Blanaru Mariana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Aneculaesei Mariana;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica «D. Cantemir» di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Aneculaesei Mariana, coniugata Blanaru Mariana nata a Tirgu Frumos (Romania) il giorno 29 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Blanaru Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13554

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, al sig. Labau Cristian Petru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Labau Cristian Petru, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "In specialitatea Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "In specialitatea Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2001 dal sig. Labau Cristian Petru, nato a Iasi (Romania) il giorno 23 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Labau Cristian Petru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13555

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jakupi Irma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 27 novembre 2009, con la quale la sig.ra Jakupi Irma, nata a Fier (Albania) il 17 agosto 1977, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Diplomă de licență – doctor ~ medic", rilasciato in data 29 settembre 2003, con n. 0003206, dalla «Universitatea de Medicinā si Farmacie "Carol Davila"» di Bucarest (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Tenuto conto che nella riunione del 20 luglio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento automatico del titolo di medico in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Diplomă de licență – doctor ~ medic", in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Diplomă de licență – doctor ~ medic", rilasciato in data 29 settembre 2003, con n. 0003206, dalla «Universitatea de Medicinā si Farmacie "Carol Davila"» di Bucarest (Romania), alla sig.ra Jakupi Irma, nata a Fier (Albania) il 17 agosto 1977, cittadina albanese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dr.ssa Jakupi Irma è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13556

DECRETO 27 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Mihaela Raluca Chimu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cojocaru Mihaela Raluca, nata a Iasi (Romania) l'8 giugno 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi – Facoltà di Medicina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Cojocaru Mihaela Raluca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Chimu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 1° settembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi – Facoltà di Medicina nell'anno 2009 dalla sig.ra Chimu Mihaela Raluca, coniugata Cojocaru Mihaela Raluca nata a Iasi (Romania) l'8 giugno 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cojocaru Mihaela Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13557

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2010.

Concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la società G.M.F. S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 54917).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 maggio 2010, relativo alla società G.M.F. Srl in liquidazione, unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Avezzano (L'Aquila), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società G.M.F. Srl in liquidazione ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 32 unità lavorative degli stabilimenti di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (15 lavoratori) e Avezzano (L'Aquila) (17 lavoratori), per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 32 unità lavorative della società G.M.F. Srl in liquidazione, ex dipendenti presso gli stabilimenti di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (15 lavoratori) e Avezzano (L'Aquila) (17 lavoratori), per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società G.M.F. Srl in liquidazione, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 352.434,24.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 352.434,24, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13690

DECRETO 22 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Idea Finanziaria Spa. (Decreto n. 54921)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2010, relativo alla società Idea Finanziaria Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 40 lavoratori dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (10 marzo 2010), Basilicata (14 aprile 2010) e Lombardia (12 maggio 2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Idea Finanziaria Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 maggio 2010, con il quale:

l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 2 marzo 2010, è stato limitato al periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;

è stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 40 lavoratori licenziati dalla Idea Finanziaria Spa, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Idea Finanziaria Spa, in favore di 31 lavoratori dipendenti presso lo stabilimento di Roma, per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;

Visti gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 31 unità lavorative dello stabilimento di Roma, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare:

la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;

la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2010 e 26 maggio 2010, per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della società Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Roma.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 124.563,27.

Matricola INPS: 7046573396.

Pagamento diretto: sì.

Art. 2.

È autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative licenziate dalla società Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società Idea Finanziaria Spa, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 341.861,49.

Art. 3.

L'onere complessivo, pari ad euro 466.424,76 graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13622

DECRETO 22 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Cavagnis Costruzioni S.r.l. (Decreto n. 54920).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Friuli Venezia Giulia (29 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 2 marzo 2010, relativo alla società Cavagnis Costruzioni Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Lazio (12 febbraio 2010), Friuli Venezia Giulia (24 febbraio 2010), Lombardia (3 marzo 2010) e Veneto (3 marzo 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cavagnis Costruzioni Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Cavagnis Costruzioni Srl, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Padova, Gorizia, Roma e Milano, per il periodo dal 9 marzo 2010 all'8 novembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2010, per il periodo dal 9 marzo 2010 all'8 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società Cavagnis Costruzioni Srl, dipendenti presso le sedi di Padova, Gorizia, Roma e Milano.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 255.419,78.

Matricola INPS: 5402730423.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 255.419,78 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

10A13687

DECRETO 22 ottobre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Tecnosuole S.r.l. (Decreto n. 54922).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Puglia (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 17 maggio 2010, relativo alla società Tecnosuole Srl con il quale è stato stabilito che per la suddetta azienda sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la Regione Puglia (17 maggio 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tecnosuole Srl, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tecnosuole Srl, per il periodo dal 28 aprile 2010 al 6 gennaio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 105 unità lavorative (corrispondenti a n. 149 lavoratori sospesi a rotazione) della società Tecnosuole Srl, dipendenti presso la sede di Casarano (Lecce), per il periodo dal 28 aprile 2010 al 6 gennaio 2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% a partire dal 28 aprile 2010.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.237.419,75.

Matricola I.N.P.S. 4106341182.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.237.419,75, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13688

DECRETO 22 ottobre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Piemonte. (Decreto n. 54923).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21 luglio 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Piemonte € 80 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 80 milioni alla Regione Piemonte al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 80.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Piemonte, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Piemonte sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A13689

DECRETO 2 novembre 2010.

Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto l'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, che sostituisce l'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'accordo in conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL);

D'intesa con la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «prospetto informativo» il modello, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto il territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono tenuti ad inviare esclusivamente in via telematica ai servizi competenti le informazioni contenute nell'allegato A relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili;

b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art. 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68;

d) «soggetti abilitati», i soggetti di cui alla lettera precedente nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti obbligati;

e) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, in conformità a quanto previsto al comma 1-*bis* dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall' art. 40, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il presente provvedimento definisce il modulo per l'invio del prospetto informativo da parte dei soggetti obbligati ai servizi competenti, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro.

Art. 3.

Adozione del modulo di comunicazione

1. È adottato il modulo «Prospetto Informativo» di cui all' allegato *A*, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato *B* e il formato di trasmissione di cui all'allegato *C*. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui al comma precedente sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 4.

Modalità di trasmissione

1. Il modulo di cui al precedente art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo trasmesso con le modalità di cui al presente comma soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo.

2. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

3. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento. Resta fermo l'obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it l'elenco dei servizi informatici.

Art. 5.

Termini di trasmissione

1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Art. 6.

Sanzioni

1. Il ritardato invio del prospetto informativo entro il termine del 31 gennaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le somme adeguate ai sensi del comma 5 del citato art. 15.

Art. 7.

Sussidiarietà

1. I soggetti obbligati ed abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 novembre 1999.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

AVVERTENZA:

Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it

10A13963

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 ottobre 2010.

Autorizzazione, alla «BG SAFE S.r.l.», in Livorno, ad operare in qualità di ditta autorizzata, ai sensi del decreto 19 aprile 2010, n. 392.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti internventi;

Vista l'istanza in data 6 luglio 2010 della «BG SAFE S.r.l.», tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato della verifica esperita nei giorni 27 e 28 luglio 2010 presso la sede della BG SAFE S.r.l. di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la «BG SAFE S.r.l.» con sede in via delle Cateratte, 86/88 - 57122 – Livorno, ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio di cui all'art. 2, lettera f del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La «BG SAFE S.r.l.» dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre, anche attraverso l'organismo affidato della nave, la «BG SAFE S.r.l.» ad ispezioni occasionali.

Art. 4.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha facoltà di revocare il presente provvedimento, nel caso in cui venissero riscontrate gravi non conformità nelle procedure, relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla Società, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2010

Il capo reparto: CARPINTERI

10A13745

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Ortrugo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Ortrugo» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 339/10 del 20 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di tutela vini DOC Colli Piacentini relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Ortrugo»;

Vista la nota prot. n. PG/2010/267596 del 29 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Emilia Romagna, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Ortrugo»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Ortrugo» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Ortrugo» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Emilia Romagna gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Emilia Romagna.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13959

DECRETO 9 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del ministero delle risorse agricole del 21 ottobre 1996, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano», riconosciuto con decreto del Ministero delle risorse agricole del 21 ottobre 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti, che trovansi in fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che le relative partite rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo di Montepulciano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "VIN SANTO DI MONTEPULCIANO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di Pernice.

Articolo 2

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" e le sue specificazioni "riserva" e "occhio di pernice" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

"Vin Santo di Montepulciano" ,"Vin Santo di Montepulciano" riserva:
Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%.
Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici.

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano",Vin Santo di Montepulciano" riserva ,"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice, corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere "Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza. L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Articolo 4

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo Occhio di Pernice non deve superare 8 t/ha.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per il Vin Santo di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano Riserva non deve superare 10 t/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 metri s.l.m. e non inferiore a 250 metri s.l.m. (sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino).
I vigneti impiantati dopo l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto 21 ottobre 1996 dovranno avere la densità d'impianto di minimo 3.300 ceppi per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all' art. 2, devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.
Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano l'appassimento delle uve, la vinificazione e l'invecchiamento fuori zona di produzione per le aziende che abbiano, almeno a far data dal 1° luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m. 3.800 in linea d'aria e che abbiano almeno un vigneto dal quale proviene l'uva iscritto da almeno cinque anni, a fare data dal 21 ottobre 1996, agli albi di competenza.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena.
La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35 % dell'uva fresca.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del "Chianti" d.o.c.g., all'albo del "Vino Nobile di Montepulciano" d.o.c.g., all'albo del "Rosso di Montepulciano" d.o.c. e all'albo del " Valdichiana" d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo di Montepulciano" d.o.c., "Vin Santo di Montepulciano" riserva d.o.c. e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino come previsto dalle normative vigenti in materia.

Nella vinificazione dei vini a d.o.c. "Vin Santo di Montepulciano" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:
le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento almeno il 28 % per il "Vin Santo di Montepulciano" d.o.c, e almeno il 33 % per il "Vin Santo di Montepulciano" doc Riserva e Occhio di Pernice;
l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il "Vin Santo di Montepulciano"; del 01 gennaio dell'anno successivo per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva e "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il "Vin Santo di Montepulciano"; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il "Vin Santo di Montepulciano" riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice;
il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il "Vin Santo di Montepulciano", anni cinque per il "Vin Santo di Montepulciano" Riserva, anni sei per il "Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice".

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Vin Santo di Montepulciano":
colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 2% da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

"Vin Santo di Montepulciano" riserva:
colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso in relazione alla sua concentrazione zuccherina;
odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20% vol di cui minimo 3,5 % da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro;

"Vin Santo di Montepulciano" Occhio di pernice:
colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età e consistenza in relazione alla sua concentrazione zuccherina;
odore: profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;
sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol. di cui minimo 4% da svolgere;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

acidità totale minimo: 4,5 g/l;
acidità volatile: massimo 40 milliequivalenti per litro.
Il Vin Santo di Montepulciano doc, in tutte le tipologie, dovrà avere un titolo di alcol svolto minimo 12% vol.

Articolo 7

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

10A13761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della cooperativa «Hotel Planning - Società cooperativa a r.l.», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 16 febbraio 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Hotel Planning - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fiano Romano (Roma), costituita in data 9 aprile 1981, con atto a rogito del notaio Renato Bissi di Roma, n. REA RM-474665, codice fiscale n. 03958560587, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966, residente in Roma, via di Casal Palocco n. 126, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13919

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della cooperativa «Consorzio Piero della Francesca - Società consortile cooperativa a r.l.», in Sansepolcro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 16 febbraio 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Consorzio Piero della Francesca - Società consortile cooperativa a r.l.», con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita in data 21 settembre 1995, n. REA AR-108270, codice fiscale n. 01482880513, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Cesare Carini, nato a Cortona (Arezzo) il 17 aprile 1953, residente in Arezzo, via Campo di Marte n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13920

DECRETO 17 settembre 2010.

Scioglimento della cooperativa «U.L. Utilities Line - Società cooperativa a r.l.», in Moiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 16 febbraio 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «U. L. Utilities Line - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moiano (Benevento), costituita in data 27 novembre 2001, con atto a rogito del notaio Francesco Fasano di Napoli, n. REA BN-109763, codice fiscale n. 04118481219, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 1976, residente in Casoria (Napoli), via A. De Curtis n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 settembre 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A13921

DECRETO 21 ottobre 2010.

Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»;

Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in particolare l'art. 10-*sexies*, comma 4;

Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante tariffe postali agevolate per l'editoria;

Considerata la crescente criticità di disponibilità finanziarie da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali;

Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe piene ha determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di riflettersi anche sul pluralismo dell'informazione;

Ritenuta la necessità di consentire alle imprese editrici la possibilità di accedere al servizio postale a tariffe economiche sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle tariffe applicate fino al 31 marzo 2010;

Ritenuta la necessità di adottare misure di accompagnamento alla trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che prevede che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici ivi elencate non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società «Poste Italiane» di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e che le tariffe massime applicabili, senza oneri carico del bilancio dello Stato, sono determinate con apposito decreto;

Ritenuta pertanto la necessità di determinare le tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali anche mediante differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe ai costi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni nonché con i principi di cui ai considerando nn. 38 e 39 della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Ritenuta la necessità che dall'applicazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui alla nota prot. 377/10 dell'8 ottobre 2010 nonché alla comunicazione e-mail di pari data;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge l° ottobre 2010, n. 163, alle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Ai sensi della disposizione di legge sopra menzionata ed in considerazione della specificità del settore, le tariffe massime per le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.

Art. 3.

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane o con minimo due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.

L'allegato *A* dispone relativamente a:

tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;

tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.

L'allegato *B* dispone relativamente a: tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.

Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

a) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale (di seguito *CAP)* con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

b) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;

c) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.

Art. 4.

Le tariffe massime di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni che soddisfano ciascuna delle caratteristiche di seguito elencate:

altezza superiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale a 28 cm;

numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione;

una uscita a settimana;

destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti da ciascuna testata nella stessa regione in cui sono edite.

Art. 5.

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di riviste con meno di due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.

L'allegato *C* dispone relativamente a:

tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;

tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.

L'allegato *D* dispone relativamente a: tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.

Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

d) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale (di seguito *CAP)* con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

e) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra l o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;

f) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.

Art. 6.

Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia di libri mediante pieghi sono determinate nell'allegato *E*.

Art. 7.

1. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto è subordinato al rispetto, da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 24 dicembre 2003, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, degli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul proprio sito web, nonché su quello dell'Autorità di regolamentazione del settore postale

2. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni conformi alle condizioni tecniche che definiscono modalità di prelavorazione e confezionamento, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonché su quello dell'Autorità di regolamentazione del settore postale.

3. Sono «spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni di cui al comma 2 rese conformi anche alle condizioni tecniche che definiscono procedure e modalità operative per l'omologazione, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonché su quello dell' Autorità di regolamentazione del settore postale.

4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione di cui al comma 1 non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con destinazione extraurbana, corrispondenti allo scaglione di peso e alle quantità oggetto della spedizione.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per i prodotti postali spediti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse.

In particolare, dal 1° gennaio 2011 le tariffe e la disciplina di cui al presente decreto sono applicabili anche agli operatori postali abilitati alla fornitura di servizi postali universali sul territorio nazionale diversi dal fornitore del servizio universale. Con la medesima decorrenza è consentito agli operatori postali di stipulare singoli accordi che prevedano, in presenza di particolari condizioni quali volumi, concentrazione geografica o temporale, l'applicazione di tariffe più favorevoli per la spedizione di prodotti editoriali.

Art. 10.

Gli allegati di cui alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* di cui agli articoli 3, 5, 6 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 327

ALLEGATO *A*

Tariffe valide fino al 31 agosto 2011
per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1676	0,1343	0,1141	0,0987	0,1885	0,1559	0,1349	0,1195	0,2094	0,1760	0,1559	0,1405
	CP	0,2830	0,1744	0,1397	0,1187	0,1027	0,1961	0,1622	0,1404	0,1244	0,2179	0,1831	0,1622	0,1462
	EU	0,2830	0,1933	0,1549	0,1316	0,1138	0,2174	0,1798	0,1556	0,1379	0,2415	0,2029	0,1798	0,1620
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2518	0,2101	0,1912	0,1760	0,2831	0,2413	0,2226	0,2072	0,3158	0,2727	0,2546	0,2393
	CP	0,4261	0,2620	0,2185	0,1989	0,1831	0,2945	0,2510	0,2316	0,2156	0,3286	0,2837	0,2648	0,2490
	EU	0,4261	0,2904	0,2422	0,2205	0,2029	0,3265	0,2783	0,2567	0,2390	0,3642	0,3145	0,2936	0,2760
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3352	0,2775	0,2587	0,2323	0,3776	0,3184	0,3011	0,2740	0,4194	0,3596	0,3429	0,3164
	CP	0,5666	0,3487	0,2887	0,2691	0,2416	0,3928	0,3313	0,3132	0,2851	0,4363	0,3741	0,3567	0,3292
	EU	0,5666	0,3865	0,3200	0,2983	0,2678	0,4354	0,3672	0,3472	0,3160	0,4836	0,4147	0,3954	0,3649
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3756	0,3172	0,2991	0,2727	0,4228	0,3637	0,3471	0,3199	0,4695	0,4097	0,3936	0,3665
	CP	0,6352	0,3907	0,3300	0,3111	0,2837	0,4399	0,3784	0,3611	0,3328	0,4884	0,4262	0,4094	0,3813
	EU	0,6352	0,4331	0,3658	0,3449	0,3145	0,4876	0,4194	0,4003	0,3689	0,5414	0,4725	0,4539	0,4227
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4604	0,3818	0,3651	0,3346	0,5182	0,4382	0,4222	0,3916	0,5759	0,4951	0,4806	0,4499
	CP	0,7783	0,4790	0,3972	0,3798	0,3480	0,5391	0,4559	0,4392	0,4074	0,5991	0,5151	0,5000	0,4680
	EU	0,7783	0,5310	0,4403	0,4210	0,3858	0,5976	0,5054	0,4869	0,4516	0,6641	0,5710	0,5543	0,5188
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5452	0,4652	0,4499	0,4194	0,6134	0,5321	0,5182	0,4874	0,6815	0,5988	0,5857	0,5549
	CP	0,9214	0,5672	0,4840	0,4680	0,4363	0,6382	0,5535	0,5391	0,5071	0,7090	0,6229	0,6093	0,5773
	EU	0,9214	0,6288	0,5365	0,5188	0,4836	0,7074	0,6136	0,5976	0,5621	0,7859	0,6905	0,6754	0,6399
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5876	0,5063	0,4917	0,4610	0,6607	0,5787	0,5654	0,5349	0,7338	0,6503	0,6385	0,6078
	CP	0,9926	0,6113	0,5267	0,5115	0,4796	0,6873	0,6020	0,5882	0,5565	0,7634	0,6765	0,6642	0,6324
	EU	0,9926	0,6777	0,5839	0,5670	0,5317	0,7619	0,6674	0,6521	0,6169	0,8463	0,7499	0,7363	0,7010
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6712	0,5662	0,5494	0,5188	0,7553	0,6489	0,6329	0,6024	0,8387	0,7310	0,7165	0,6857
	CP	1,1357	0,6983	0,5890	0,5716	0,5397	0,7857	0,6751	0,6584	0,6267	0,8726	0,7605	0,7454	0,7134
	EU	1,1357	0,7741	0,6529	0,6336	0,5983	0,8710	0,7483	0,7299	0,6947	0,9673	0,8430	0,8263	0,7908
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7553	0,6489	0,6329	0,6024	0,8499	0,7421	0,7281	0,6975	0,9430	0,8339	0,8214	0,7907
	CP	1,2787	0,7857	0,6751	0,6584	0,6267	0,8842	0,7721	0,7575	0,7256	0,9810	0,8675	0,8545	0,8226
	EU	1,2787	0,8710	0,7483	0,7299	0,6947	0,9801	0,8559	0,8397	0,8044	1,0875	0,9617	0,9472	0,9119
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8395	0,7316	0,7171	0,6863	0,9444	0,8353	0,8227	0,7921	1,0480	0,9368	0,9257	0,8952
	CP	1,4218	0,8733	0,7611	0,7460	0,7140	0,9825	0,8689	0,8559	0,8241	1,0903	0,9746	0,9630	0,9313
	EU	1,4218	0,9681	0,8437	0,8270	0,7915	1,0891	0,9632	0,9488	0,9135	1,2086	1,0804	1,0675	1,0323
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,9237	0,8144	0,8013	0,7705	1,0397	0,9285	0,9174	0,8867	1,1525	1,0397	1,0301	1,0002
	CP	1,5649	0,9609	0,8473	0,8336	0,8016	1,0817	0,9660	0,9543	0,9225	1,1989	1,0817	1,0716	1,0405
	EU	1,5649	1,0652	0,9392	0,9241	0,8886	1,1991	1,0708	1,0579	1,0226	1,3290	1,1991	1,1879	1,1534
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,0077	0,8971	0,8852	0,8547	1,1342	1,0216	1,0118	0,9813	1,2575	1,1427	1,1351	1,1043
	CP	1,7079	1,0484	0,9333	0,9209	0,8892	1,1800	1,0628	1,0526	1,0209	1,3082	1,1887	1,1809	1,1489
	EU	1,7079	1,1622	1,0346	1,0209	0,9857	1,3080	1,1782	1,1669	1,1317	1,4502	1,3177	1,3090	1,2736
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0912	0,9792	0,9694	0,9389	1,2290	1,1149	1,1066	1,0759	1,3618	1,2457	1,2393	1,2088
	CP	1,8510	1,1352	1,0187	1,0085	0,9768	1,2785	1,1598	1,1512	1,1193	1,4167	1,2959	1,2892	1,2575
	EU	1,8510	1,2584	1,1293	1,1180	1,0828	1,4173	1,2857	1,2761	1,2408	1,5704	1,4366	1,4291	1,3940
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1754	1,0619	1,0529	1,0224	1,3235	1,2081	1,2011	1,1712	1,4668	1,3485	1,3444	1,3138
	CP	1,9940	1,2228	1,1048	1,0953	1,0636	1,3768	1,2568	1,2495	1,2184	1,5259	1,4029	1,3986	1,3668
	EU	1,9940	1,3555	1,2247	1,2142	1,1790	1,5262	1,3932	1,3851	1,3506	1,6915	1,5551	1,5504	1,5151
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2595	1,1448	1,1371	1,1066	1,4182	1,3013	1,2964	1,2658	1,5711	1,4514	1,4487	1,4182
	CP	2,1371	1,3103	1,1909	1,1829	1,1512	1,4754	1,3537	1,3487	1,3168	1,6344	1,5099	1,5071	1,4754
	EU	2,1371	1,4525	1,3202	1,3113	1,2761	1,6355	1,5006	1,4951	1,4597	1,8118	1,6738	1,6707	1,6355
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,3437	1,2275	1,2213	1,1906	1,5133	1,3938	1,3909	1,3604	1,6754	1,5545	1,5537	1,5231
	CP	2,2802	1,3978	1,2770	1,2705	1,2387	1,5743	1,4500	1,4470	1,4153	1,7429	1,6171	1,6164	1,5845
	EU	2,2802	1,5495	1,4156	1,4084	1,3731	1,7452	1,6073	1,6040	1,5689	1,9321	1,7926	1,7918	1,7565
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,4279	1,3103	1,3055	1,2748	1,6079	1,4870	1,4856	1,4549	1,7804	1,6566	1,6497	1,6274
	CP	2,4232	1,4854	1,3631	1,3581	1,3262	1,6727	1,5470	1,5455	1,5136	1,8522	1,7234	1,7162	1,6930
	EU	2,4232	1,6466	1,5111	1,5055	1,4702	1,8543	1,7149	1,7133	1,6778	2,0532	1,9105	1,9025	1,8767
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,5113	1,3923	1,3895	1,3590	1,7025	1,5801	1,5722	1,5496	1,8848	1,7596	1,7542	1,7324
	CP	2,5663	1,5723	1,4484	1,4456	1,4138	1,7712	1,6438	1,6356	1,6121	1,9608	1,8305	1,8250	1,8023
	EU	2,5663	1,7429	1,6056	1,6025	1,5673	1,9634	1,8222	1,8131	1,7871	2,1736	2,0292	2,0230	1,9979
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5955	1,4751	1,4731	1,4424	1,7971	1,6734	1,6662	1,6441	1,9898	1,8625	1,8581	1,8368
	CP	2,7093	1,6598	1,5346	1,5325	1,5005	1,8696	1,7409	1,7334	1,7104	2,0701	1,9376	1,9330	1,9109
	EU	2,7093	1,8400	1,7011	1,6988	1,6634	2,0725	1,9298	1,9216	1,8960	2,2947	2,1479	2,1428	2,1183
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6796	1,5579	1,5571	1,5266	1,8917	1,7665	1,7611	1,7395	2,0941	1,9654	1,9626	1,9417
	CP	2,8524	1,7473	1,6208	1,6199	1,5881	1,9680	1,8377	1,8321	1,8096	2,1786	2,0447	2,0417	2,0200
	EU	2,8524	1,9369	1,7967	1,7957	1,7605	2,1816	2,0372	2,0310	2,0060	2,4150	2,2666	2,2633	2,2392
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,7637	1,6406	1,6331	1,6108	1,9864	1,8598	1,8553	1,8340	2,1990	2,0683	2,0662	2,0461
	CP	2,9955	1,8348	1,7068	1,6989	1,6757	2,0665	1,9347	1,9301	1,9079	2,2877	2,1517	2,1496	2,1286
	EU	2,9955	2,0339	1,8920	1,8833	1,8576	2,2907	2,1447	2,1395	2,1150	2,5360	2,3852	2,3828	2,3596
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,8478	1,7235	1,7168	1,6948	2,0816	1,9529	1,9494	1,9286	2,3034	2,1713	2,1701	2,1512
	CP	3,1385	1,9224	1,7930	1,7861	1,7632	2,1655	2,0316	2,0280	2,0063	2,3963	2,2589	2,2576	2,2379
	EU	3,1385	2,1310	1,9876	1,9799	1,9545	2,4005	2,2521	2,2481	2,2241	2,6564	2,5040	2,5027	2,4808

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Tariffe valide fino al 31 agosto 2011
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1659	0,1329	0,1130	0,0977	0,1866	0,1543	0,1335	0,1184	0,2073	0,1742	0,1543	0,1390
	CP	0,2830	0,1726	0,1383	0,1175	0,1017	0,1941	0,1605	0,1389	0,1232	0,2157	0,1812	0,1605	0,1446
	EU	0,2830	0,1913	0,1533	0,1303	0,1127	0,2152	0,1779	0,1540	0,1366	0,2391	0,2009	0,1779	0,1603
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2492	0,2079	0,1893	0,1742	0,2802	0,2388	0,2203	0,2051	0,3126	0,2699	0,2520	0,2368
	CP	0,4261	0,2593	0,2163	0,1970	0,1812	0,2915	0,2485	0,2292	0,2134	0,3252	0,2808	0,2621	0,2464
	EU	0,4261	0,2874	0,2398	0,2184	0,2009	0,3232	0,2754	0,2541	0,2365	0,3605	0,3113	0,2906	0,2731
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3318	0,2748	0,2561	0,2299	0,3737	0,3152	0,2981	0,2713	0,4152	0,3559	0,3394	0,3132
	CP	0,5666	0,3452	0,2859	0,2664	0,2392	0,3888	0,3279	0,3101	0,2823	0,4319	0,3702	0,3531	0,3259
	EU	0,5666	0,3827	0,3169	0,2953	0,2651	0,4310	0,3635	0,3438	0,3129	0,4788	0,4104	0,3914	0,3612
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3718	0,3140	0,2961	0,2699	0,4186	0,3601	0,3435	0,3167	0,4646	0,4055	0,3896	0,3628
	CP	0,6352	0,3867	0,3266	0,3081	0,2808	0,4355	0,3746	0,3573	0,3295	0,4834	0,4218	0,4053	0,3775
	EU	0,6352	0,4287	0,3621	0,3415	0,3113	0,4828	0,4153	0,3961	0,3652	0,5358	0,4676	0,4493	0,4184
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4557	0,3780	0,3613	0,3311	0,5130	0,4338	0,4179	0,3876	0,5700	0,4902	0,4758	0,4454
	CP	0,7783	0,4741	0,3932	0,3759	0,3444	0,5337	0,4512	0,4347	0,4033	0,5930	0,5099	0,4950	0,4634
	EU	0,7783	0,5255	0,4359	0,4167	0,3818	0,5916	0,5002	0,4819	0,4470	0,6574	0,5653	0,5487	0,5137
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5398	0,4605	0,4454	0,4152	0,6072	0,5266	0,5130	0,4826	0,6747	0,5928	0,5797	0,5493
	CP	0,9214	0,5615	0,4791	0,4634	0,4319	0,6317	0,5479	0,5337	0,5021	0,7019	0,6167	0,6031	0,5715
	EU	0,9214	0,6225	0,5311	0,5137	0,4788	0,7003	0,6073	0,5916	0,5566	0,7781	0,6837	0,6685	0,6335
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5817	0,5012	0,4867	0,4564	0,6540	0,5728	0,5597	0,5295	0,7264	0,6437	0,6320	0,6018
	CP	0,9926	0,6051	0,5214	0,5063	0,4748	0,6803	0,5959	0,5823	0,5508	0,7557	0,6696	0,6575	0,6260
	EU	0,9926	0,6708	0,5780	0,5613	0,5264	0,7542	0,6605	0,6455	0,6106	0,8377	0,7423	0,7289	0,6940
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6644	0,5604	0,5439	0,5136	0,7477	0,6423	0,6266	0,5962	0,8302	0,7235	0,7092	0,6788
	CP	1,1357	0,6912	0,5830	0,5658	0,5343	0,7779	0,6682	0,6518	0,6202	0,8637	0,7527	0,7378	0,7061
	EU	1,1357	0,7662	0,6462	0,6272	0,5923	0,8623	0,7407	0,7226	0,6875	0,9574	0,8344	0,8178	0,7828
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7477	0,6423	0,6266	0,5962	0,8412	0,7346	0,7208	0,6906	0,9335	0,8253	0,8129	0,7827
	CP	1,2787	0,7779	0,6682	0,6518	0,6202	0,8751	0,7642	0,7499	0,7184	0,9711	0,8586	0,8457	0,8142
	EU	1,2787	0,8623	0,7407	0,7226	0,6875	0,9701	0,8471	0,8313	0,7964	1,0765	0,9518	0,9375	0,9026
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8310	0,7242	0,7098	0,6794	0,9348	0,8268	0,8144	0,7841	1,0375	0,9274	0,9164	0,8861
	CP	1,4218	0,8646	0,7534	0,7384	0,7068	0,9725	0,8602	0,8473	0,8157	1,0793	0,9648	0,9533	0,9218
	EU	1,4218	0,9584	0,8351	0,8185	0,7835	1,0781	0,9535	0,9392	0,9042	1,1965	1,0695	1,0568	1,0219
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,9143	0,8062	0,7931	0,7627	1,0292	0,9191	0,9081	0,8778	1,1408	1,0292	1,0197	0,9900
	CP	1,5649	0,9511	0,8388	0,8251	0,7935	1,0707	0,9561	0,9447	0,9132	1,1868	1,0707	1,0608	1,0299
	EU	1,5649	1,0543	0,9298	0,9146	0,8796	1,1869	1,0599	1,0472	1,0123	1,3156	1,1869	1,1759	1,1417
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	0,9975	0,8881	0,8763	0,8461	1,1228	1,0113	1,0017	0,9714	1,2447	1,1310	1,1236	1,0932
	CP	1,7079	1,0377	0,9239	0,9116	0,8802	1,1681	1,0521	1,0421	1,0106	1,2949	1,1766	1,1689	1,1373
	EU	1,7079	1,1503	1,0242	1,0106	0,9757	1,2949	1,1663	1,1552	1,1203	1,4354	1,3043	1,2957	1,2607
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0802	0,9693	0,9596	0,9294	1,2164	1,1036	1,0953	1,0650	1,3479	1,2331	1,2267	1,1965
	CP	1,8510	1,1237	1,0084	0,9983	0,9669	1,2655	1,1481	1,1395	1,1080	1,4022	1,2828	1,2762	1,2447
	EU	1,8510	1,2457	1,1178	1,1067	1,0718	1,4028	1,2727	1,2631	1,2282	1,5544	1,4220	1,4147	1,3798
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1635	1,0511	1,0422	1,0120	1,3101	1,1959	1,1889	1,1593	1,4519	1,3349	1,3308	1,3005
	CP	1,9940	1,2104	1,0935	1,0842	1,0528	1,3629	1,2441	1,2369	1,2060	1,5105	1,3887	1,3844	1,3530
	EU	1,9940	1,3418	1,2122	1,2019	1,1670	1,5108	1,3791	1,3711	1,3369	1,6744	1,5394	1,5347	1,4998
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2467	1,1332	1,1255	1,0953	1,4038	1,2881	1,2833	1,2530	1,5552	1,4367	1,4341	1,4038
	CP	2,1371	1,2970	1,1789	1,1709	1,1395	1,4604	1,3401	1,3350	1,3035	1,6179	1,4946	1,4919	1,4604
	EU	2,1371	1,4377	1,3069	1,2980	1,2631	1,6189	1,4855	1,4799	1,4450	1,7935	1,6568	1,6538	1,6189
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,3300	1,2151	1,2089	1,1786	1,4980	1,3796	1,3769	1,3466	1,6584	1,5387	1,5380	1,5076
	CP	2,2802	1,3837	1,2641	1,2576	1,2261	1,5584	1,4353	1,4324	1,4009	1,7252	1,6008	1,6000	1,5684
	EU	2,2802	1,5338	1,4013	1,3941	1,3592	1,7276	1,5910	1,5879	1,5530	1,9125	1,7745	1,7736	1,7386
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,4134	1,2970	1,2922	1,2619	1,5917	1,4719	1,4705	1,4401	1,7624	1,6399	1,6329	1,6109
	CP	2,4232	1,4703	1,3493	1,3443	1,3128	1,6558	1,5312	1,5298	1,4982	1,8335	1,7060	1,6988	1,6758
	EU	2,4232	1,6299	1,4958	1,4902	1,4553	1,8355	1,6974	1,6958	1,6608	2,0325	1,8912	1,8831	1,8577
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,4961	1,3781	1,3755	1,3453	1,6853	1,5641	1,5563	1,5339	1,8657	1,7417	1,7365	1,7149
	CP	2,5663	1,5564	1,4337	1,4310	1,3995	1,7532	1,6272	1,6191	1,5957	1,9409	1,8119	1,8065	1,7841
	EU	2,5663	1,7253	1,5893	1,5863	1,5514	1,9435	1,8038	1,7948	1,7689	2,1516	2,0086	2,0025	1,9777
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5794	1,4602	1,4581	1,4277	1,7789	1,6564	1,6495	1,6275	1,9696	1,8436	1,8392	1,8182
	CP	2,7093	1,6431	1,5191	1,5169	1,4853	1,8506	1,7232	1,7160	1,6931	2,0490	1,9180	1,9134	1,8915
	EU	2,7093	1,8214	1,6840	1,6815	1,6465	2,0515	1,9102	1,9022	1,8769	2,2714	2,1261	2,1210	2,0968
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6625	1,5422	1,5413	1,5111	1,8726	1,7486	1,7434	1,7219	2,0729	1,9456	1,9427	1,9220
	CP	2,8524	1,7295	1,6044	1,6035	1,5720	1,9482	1,8192	1,8137	1,7913	2,1565	2,0240	2,0211	1,9995
	EU	2,8524	1,9172	1,7785	1,7775	1,7426	2,1596	2,0166	2,0105	1,9857	2,3905	2,2437	2,2404	2,2165
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,7458	1,6240	1,6165	1,5944	1,9661	1,8409	1,8364	1,8154	2,1768	2,0474	2,0454	2,0254
	CP	2,9955	1,8162	1,6895	1,6817	1,6587	2,0454	1,9151	1,9104	1,8886	2,2646	2,1299	2,1279	2,1071
	EU	2,9955	2,0133	1,8729	1,8642	1,8387	2,2674	2,1230	2,1178	2,0935	2,5104	2,3611	2,3588	2,3358
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,8291	1,7060	1,6994	1,6777	2,0605	1,9332	1,9297	1,9090	2,2801	2,1493	2,1482	2,1293
	CP	3,1385	1,9029	1,7748	1,7680	1,7454	2,1436	2,0111	2,0075	1,9860	2,3721	2,2360	2,2348	2,2152
	EU	3,1385	2,1094	1,9674	1,9598	1,9348	2,3762	2,2294	2,2253	2,2015	2,6295	2,4786	2,4773	2,4556

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Tariffe valide fino al 31 agosto 2011
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1606	0,1286	0,1092	0,0945	0,1805	0,1492	0,1292	0,1146	0,2005	0,1685	0,1492	0,1345
	CP	0,2830	0,1671	0,1338	0,1136	0,0983	0,1878	0,1552	0,1344	0,1192	0,2086	0,1753	0,1552	0,1400
	EU	0,2830	0,1852	0,1483	0,1260	0,1090	0,2082	0,1720	0,1490	0,1321	0,2312	0,1943	0,1720	0,1552
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2412	0,2011	0,1831	0,1685	0,2711	0,2311	0,2132	0,1985	0,3024	0,2611	0,2438	0,2292
	CP	0,4261	0,2509	0,2092	0,1905	0,1753	0,2820	0,2405	0,2218	0,2065	0,3146	0,2717	0,2536	0,2384
	EU	0,4261	0,2781	0,2319	0,2112	0,1943	0,3126	0,2666	0,2458	0,2289	0,3488	0,3012	0,2811	0,2643
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3210	0,2657	0,2478	0,2225	0,3616	0,3050	0,2883	0,2624	0,4016	0,3443	0,3284	0,3031
	CP	0,5666	0,3340	0,2764	0,2577	0,2314	0,3762	0,3173	0,2999	0,2730	0,4178	0,3582	0,3416	0,3153
	EU	0,5666	0,3702	0,3064	0,2857	0,2565	0,4170	0,3518	0,3325	0,3026	0,4632	0,3971	0,3787	0,3495
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3597	0,3037	0,2864	0,2611	0,4050	0,3483	0,3323	0,3064	0,4495	0,3923	0,3770	0,3510
	CP	0,6352	0,3742	0,3159	0,2980	0,2717	0,4213	0,3624	0,3457	0,3188	0,4676	0,4082	0,3922	0,3652
	EU	0,6352	0,4148	0,3502	0,3303	0,3012	0,4670	0,4017	0,3832	0,3534	0,5184	0,4525	0,4347	0,4048
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4409	0,3656	0,3496	0,3203	0,4962	0,4196	0,4042	0,3750	0,5514	0,4742	0,4603	0,4309
	CP	0,7783	0,4587	0,3803	0,3637	0,3332	0,5163	0,4365	0,4205	0,3901	0,5737	0,4933	0,4788	0,4483
	EU	0,7783	0,5085	0,4216	0,4031	0,3694	0,5723	0,4839	0,4662	0,4324	0,6359	0,5468	0,5308	0,4969
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5222	0,4455	0,4309	0,4016	0,5874	0,5095	0,4962	0,4669	0,6526	0,5735	0,5609	0,5315
	CP	0,9214	0,5432	0,4635	0,4483	0,4178	0,6111	0,5301	0,5163	0,4857	0,6789	0,5966	0,5835	0,5529
	EU	0,9214	0,6022	0,5138	0,4969	0,4632	0,6774	0,5876	0,5723	0,5384	0,7526	0,6614	0,6468	0,6129
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5628	0,4848	0,4708	0,4416	0,6326	0,5542	0,5415	0,5122	0,7027	0,6227	0,6114	0,5822
	CP	0,9926	0,5855	0,5044	0,4898	0,4594	0,6582	0,5765	0,5633	0,5329	0,7310	0,6478	0,6361	0,6057
	EU	0,9926	0,6491	0,5591	0,5430	0,5092	0,7296	0,6391	0,6245	0,5907	0,8104	0,7181	0,7051	0,6714
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6427	0,5421	0,5261	0,4969	0,7233	0,6215	0,6061	0,5768	0,8031	0,7000	0,6861	0,6567
	CP	1,1357	0,6686	0,5640	0,5473	0,5169	0,7525	0,6465	0,6306	0,6001	0,8355	0,7282	0,7138	0,6832
	EU	1,1357	0,7412	0,6252	0,6067	0,5730	0,8341	0,7167	0,6990	0,6652	0,9262	0,8072	0,7912	0,7573
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7233	0,6215	0,6061	0,5768	0,8138	0,7106	0,6973	0,6680	0,9031	0,7986	0,7865	0,7573
	CP	1,2787	0,7525	0,6465	0,6306	0,6001	0,8466	0,7393	0,7254	0,6949	0,9395	0,8308	0,8182	0,7878
	EU	1,2787	0,8341	0,7167	0,6990	0,6652	0,9385	0,8195	0,8041	0,7703	1,0415	0,9209	0,9070	0,8733
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8039	0,7006	0,6867	0,6573	0,9045	0,7999	0,7879	0,7585	1,0037	0,8971	0,8865	0,8572
	CP	1,4218	0,8363	0,7289	0,7144	0,6838	0,9409	0,8322	0,8197	0,7891	1,0441	0,9333	0,9222	0,8918
	EU	1,4218	0,9271	0,8080	0,7919	0,7580	1,0430	0,9225	0,9086	0,8747	1,1574	1,0346	1,0223	0,9886
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,8845	0,7800	0,7673	0,7379	0,9957	0,8892	0,8784	0,8492	1,1036	0,9957	0,9864	0,9578
	CP	1,5649	0,9202	0,8114	0,7983	0,7677	1,0359	0,9251	0,9138	0,8834	1,1481	1,0359	1,0262	0,9964
	EU	1,5649	1,0200	0,8995	0,8849	0,8510	1,1483	1,0255	1,0130	0,9793	1,2727	1,1483	1,1376	1,1045
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	0,9650	0,8591	0,8478	0,8185	1,0862	0,9784	0,9691	0,9397	1,2043	1,0942	1,0870	1,0576
	CP	1,7079	1,0039	0,8937	0,8820	0,8515	1,1300	1,0178	1,0081	0,9776	1,2528	1,1383	1,1308	1,1002
	EU	1,7079	1,1128	0,9907	0,9777	0,9439	1,2527	1,1283	1,1175	1,0837	1,3888	1,2618	1,2535	1,2196
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0449	0,9378	0,9284	0,8991	1,1769	1,0676	1,0597	1,0304	1,3040	1,1929	1,1868	1,1575
	CP	1,8510	1,0871	0,9756	0,9658	0,9354	1,2243	1,1107	1,1024	1,0720	1,3566	1,2410	1,2347	1,2042
	EU	1,8510	1,2051	1,0815	1,0706	1,0369	1,3572	1,2312	1,2221	1,1883	1,5038	1,3757	1,3687	1,3349
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1255	1,0169	1,0084	0,9791	1,2674	1,1569	1,1502	1,1216	1,4047	1,2915	1,2874	1,2581
	CP	1,9940	1,1709	1,0579	1,0490	1,0186	1,3185	1,2036	1,1966	1,1668	1,4613	1,3435	1,3393	1,3088
	EU	1,9940	1,2980	1,1727	1,1629	1,1291	1,4616	1,3342	1,3265	1,2934	1,6199	1,4893	1,4846	1,4509
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2061	1,0963	1,0890	1,0597	1,3580	1,2462	1,2415	1,2122	1,5046	1,3899	1,3873	1,3580
	CP	2,1371	1,2548	1,1405	1,1329	1,1024	1,4128	1,2965	1,2915	1,2611	1,5653	1,4460	1,4433	1,4128
	EU	2,1371	1,3910	1,2643	1,2558	1,2221	1,5661	1,4372	1,4317	1,3980	1,7352	1,6029	1,5999	1,5661
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,2867	1,1755	1,1696	1,1403	1,4493	1,3347	1,3320	1,3027	1,6044	1,4886	1,4880	1,4585
	CP	2,2802	1,3386	1,2229	1,2167	1,1863	1,5078	1,3886	1,3857	1,3553	1,6691	1,5486	1,5480	1,5173
	EU	2,2802	1,4839	1,3556	1,3488	1,3150	1,6714	1,5393	1,5361	1,5024	1,8503	1,7167	1,7160	1,6820
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,3673	1,2548	1,2502	1,2209	1,5398	1,4240	1,4227	1,3933	1,7050	1,5865	1,5798	1,5584
	CP	2,4232	1,4225	1,3054	1,3006	1,2701	1,6019	1,4814	1,4800	1,4494	1,7738	1,6504	1,6435	1,6213
	EU	2,4232	1,5769	1,4470	1,4417	1,4080	1,7758	1,6422	1,6406	1,6067	1,9663	1,8295	1,8218	1,7972
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,4473	1,3334	1,3308	1,3015	1,6305	1,5132	1,5056	1,4839	1,8049	1,6850	1,6799	1,6591
	CP	2,5663	1,5057	1,3871	1,3844	1,3540	1,6962	1,5742	1,5663	1,5437	1,8777	1,7530	1,7477	1,7260
	EU	2,5663	1,6691	1,5377	1,5347	1,5009	1,8803	1,7450	1,7363	1,7113	2,0815	1,9432	1,9374	1,9133
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5279	1,4126	1,4107	1,3812	1,7210	1,6025	1,5957	1,5744	1,9055	1,7836	1,7794	1,7591
	CP	2,7093	1,5895	1,4696	1,4676	1,4369	1,7904	1,6671	1,6600	1,6379	1,9823	1,8555	1,8511	1,8300
	EU	2,7093	1,7620	1,6291	1,6269	1,5929	1,9847	1,8480	1,8402	1,8157	2,1975	2,0569	2,0520	2,0286
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6084	1,4920	1,4912	1,4618	1,8116	1,6917	1,6866	1,6658	2,0055	1,8822	1,8794	1,8595
	CP	2,8524	1,6733	1,5521	1,5514	1,5208	1,8847	1,7599	1,7546	1,7330	2,0863	1,9581	1,9552	1,9345
	EU	2,8524	1,8549	1,7206	1,7197	1,6858	2,0892	1,9509	1,9450	1,9211	2,3127	2,1706	2,1674	2,1444
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,6890	1,5711	1,5640	1,5424	1,9022	1,7809	1,7767	1,7563	2,1059	1,9807	1,9788	1,9594
	CP	2,9955	1,7571	1,6344	1,6270	1,6046	1,9789	1,8527	1,8483	1,8272	2,1908	2,0605	2,0586	2,0385
	EU	2,9955	1,9478	1,8118	1,8036	1,7788	2,1936	2,0538	2,0489	2,0255	2,4286	2,2841	2,2820	2,2597
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,7696	1,6504	1,6442	1,6230	1,9934	1,8702	1,8669	1,8469	2,2058	2,0794	2,0782	2,0600
	CP	3,1385	1,8410	1,7170	1,7105	1,6885	2,0738	1,9456	1,9421	1,9213	2,2948	2,1632	2,1620	2,1431
	EU	3,1385	2,0408	1,9033	1,8961	1,8717	2,2989	2,1567	2,1529	2,1298	2,5438	2,3980	2,3966	2,3757

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

ALLEGATO *B*

Tariffe valide dal 1° settembre 2011
per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1906	0,1527	0,1297	0,1122	0,2143	0,1772	0,1534	0,1359	0,2381	0,2001	0,1772	0,1598
	CP	0,2830	0,2096	0,1679	0,1426	0,1234	0,2356	0,1948	0,1686	0,1494	0,2618	0,2199	0,1948	0,1756
	EU	0,2830	0,2271	0,1819	0,1546	0,1337	0,2554	0,2112	0,1828	0,1620	0,2838	0,2384	0,2112	0,1903
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2864	0,2389	0,2174	0,2001	0,3219	0,2744	0,2531	0,2356	0,3591	0,3101	0,2895	0,2721
	CP	0,4261	0,3148	0,2626	0,2390	0,2199	0,3539	0,3016	0,2782	0,2590	0,3948	0,3408	0,3182	0,2992
	EU	0,4261	0,3412	0,2846	0,2591	0,2384	0,3835	0,3269	0,3016	0,2807	0,4279	0,3694	0,3449	0,3242
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3811	0,3156	0,2941	0,2641	0,4293	0,3621	0,3423	0,3116	0,4769	0,4089	0,3899	0,3598
	CP	0,5666	0,4190	0,3469	0,3233	0,2903	0,4720	0,3980	0,3763	0,3426	0,5242	0,4495	0,4286	0,3956
	EU	0,5666	0,4541	0,3760	0,3504	0,3147	0,5116	0,4314	0,4079	0,3713	0,5682	0,4872	0,4645	0,4287
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4271	0,3607	0,3401	0,3101	0,4808	0,4136	0,3947	0,3638	0,5338	0,4659	0,4475	0,4168
	CP	0,6352	0,4695	0,3965	0,3739	0,3408	0,5286	0,4546	0,4338	0,3999	0,5868	0,5121	0,4920	0,4582
	EU	0,6352	0,5089	0,4297	0,4052	0,3694	0,5729	0,4927	0,4702	0,4334	0,6360	0,5551	0,5332	0,4966
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5235	0,4341	0,4151	0,3804	0,5892	0,4983	0,4801	0,4453	0,6548	0,5630	0,5465	0,5115
	CP	0,7783	0,5755	0,4772	0,4563	0,4182	0,6477	0,5478	0,5278	0,4895	0,7198	0,6189	0,6008	0,5623
	EU	0,7783	0,6238	0,5173	0,4946	0,4533	0,7021	0,5937	0,5720	0,5305	0,7802	0,6708	0,6512	0,6095
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,6200	0,5290	0,5115	0,4769	0,6975	0,6050	0,5892	0,5543	0,7749	0,6809	0,6659	0,6310
	CP	0,9214	0,6815	0,5816	0,5623	0,5242	0,7668	0,6651	0,6477	0,6093	0,8519	0,7485	0,7321	0,6936
	EU	0,9214	0,7387	0,6303	0,6095	0,5682	0,8311	0,7209	0,7021	0,6604	0,9233	0,8113	0,7935	0,7518
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6682	0,5757	0,5591	0,5242	0,7512	0,6580	0,6430	0,6083	0,8344	0,7394	0,7260	0,6912
	CP	0,9926	0,7345	0,6329	0,6146	0,5763	0,8258	0,7234	0,7068	0,6687	0,9173	0,8128	0,7981	0,7598
	EU	0,9926	0,7962	0,6859	0,6661	0,6246	0,8951	0,7841	0,7661	0,7248	0,9942	0,8810	0,8650	0,8235
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7632	0,6438	0,6248	0,5899	0,8588	0,7379	0,7197	0,6850	0,9537	0,8312	0,8147	0,7797
	CP	1,1357	0,8390	0,7077	0,6868	0,6485	0,9441	0,8111	0,7911	0,7530	1,0484	0,9137	0,8956	0,8572
	EU	1,1357	0,9094	0,7671	0,7444	0,7029	1,0233	0,8791	0,8575	0,8161	1,1364	0,9904	0,9707	0,9290
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8588	0,7379	0,7197	0,6850	0,9664	0,8439	0,8280	0,7931	1,0723	0,9482	0,9340	0,8992
	CP	1,2787	0,9441	0,8111	0,7911	0,7530	1,0624	0,9277	0,9102	0,8719	1,1788	1,0424	1,0267	0,9884
	EU	1,2787	1,0233	0,8791	0,8575	0,8161	1,1515	1,0055	0,9865	0,9450	1,2776	1,1298	1,1128	1,0713
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9546	0,8319	0,8154	0,7804	1,0739	0,9498	0,9355	0,9007	1,1917	1,0653	1,0526	1,0179
	CP	1,4218	1,0494	0,9145	0,8964	0,8579	1,1805	1,0441	1,0284	0,9901	1,3101	1,1710	1,1571	1,1189
	EU	1,4218	1,1374	0,9912	0,9715	0,9299	1,2795	1,1316	1,1147	1,0732	1,4199	1,2692	1,2541	1,2128
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0503	0,9261	0,9111	0,8762	1,1823	1,0558	1,0431	1,0083	1,3105	1,1823	1,1713	1,1373
	CP	1,5649	1,1546	1,0180	1,0016	0,9632	1,2997	1,1606	1,1467	1,1084	1,4406	1,2997	1,2876	1,2502
	EU	1,5649	1,2514	1,1034	1,0856	1,0440	1,4087	1,2580	1,2429	1,2014	1,5614	1,4087	1,3956	1,3551
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,1459	1,0201	1,0066	0,9719	1,2897	1,1617	1,1506	1,1159	1,4299	1,2993	1,2907	1,2557
	CP	1,7079	1,2597	1,1214	1,1065	1,0684	1,4178	1,2770	1,2648	1,2267	1,5719	1,4283	1,4189	1,3804
	EU	1,7079	1,3653	1,2155	1,1994	1,1580	1,5367	1,3842	1,3709	1,3296	1,7037	1,5481	1,5379	1,4962
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,2408	1,1135	1,1023	1,0677	1,3975	1,2677	1,2583	1,2235	1,5485	1,4165	1,4092	1,3745
	CP	1,8510	1,3640	1,2240	1,2118	1,1737	1,5362	1,3936	1,3832	1,3449	1,7022	1,5571	1,5491	1,5109
	EU	1,8510	1,4784	1,3267	1,3134	1,2721	1,6650	1,5105	1,4992	1,4577	1,8450	1,6877	1,6790	1,6377
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,3365	1,2075	1,1972	1,1625	1,5049	1,3738	1,3657	1,3317	1,6679	1,5334	1,5287	1,4939
	CP	1,9940	1,4692	1,3274	1,3161	1,2780	1,6543	1,5102	1,5013	1,4640	1,8335	1,6856	1,6805	1,6422
	EU	1,9940	1,5925	1,4388	1,4265	1,3852	1,7931	1,6368	1,6272	1,5868	1,9873	1,8270	1,8215	1,7800
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,4321	1,3017	1,2930	1,2583	1,6126	1,4797	1,4742	1,4393	1,7865	1,6504	1,6473	1,6126
	CP	2,1371	1,5743	1,4310	1,4214	1,3832	1,7727	1,6266	1,6205	1,5822	1,9639	1,8143	1,8109	1,7727
	EU	2,1371	1,7064	1,5510	1,5406	1,4992	1,9214	1,7630	1,7564	1,7149	2,1286	1,9664	1,9627	1,9214
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,5279	1,3958	1,3887	1,3539	1,7208	1,5848	1,5816	1,5469	1,9051	1,7676	1,7667	1,7319
	CP	2,2802	1,6796	1,5343	1,5266	1,4883	1,8916	1,7422	1,7386	1,7005	2,0942	1,9431	1,9422	1,9039
	EU	2,2802	1,8204	1,6630	1,6546	1,6131	2,0503	1,8883	1,8845	1,8431	2,2698	2,1060	2,1050	2,0635
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,6236	1,4899	1,4844	1,4496	1,8283	1,6909	1,6893	1,6544	2,0245	1,8838	1,8759	1,8505
	CP	2,4232	1,7848	1,6379	1,6318	1,5936	2,0099	1,8588	1,8571	1,8186	2,2255	2,0708	2,0621	2,0342
	EU	2,4232	1,9345	1,7753	1,7687	1,7272	2,1785	2,0147	2,0128	1,9711	2,4121	2,2445	2,2351	2,2048
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,7185	1,5831	1,5800	1,5454	1,9359	1,7968	1,7878	1,7621	2,1432	2,0008	1,9947	1,9699
	CP	2,5663	1,8891	1,7403	1,7369	1,6988	2,1282	1,9752	1,9653	1,9370	2,3560	2,1995	2,1928	2,1655
	EU	2,5663	2,0476	1,8863	1,8826	1,8413	2,3066	2,1408	2,1301	2,0995	2,5536	2,3839	2,3767	2,3471
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,8142	1,6773	1,6751	1,6401	2,0435	1,9028	1,8947	1,8695	2,2626	2,1179	2,1128	2,0886
	CP	2,7093	1,9944	1,8439	1,8414	1,8030	2,2464	2,0917	2,0828	2,0551	2,4873	2,3282	2,3226	2,2960
	EU	2,7093	2,1617	1,9985	1,9958	1,9542	2,4348	2,2672	2,2575	2,2275	2,6959	2,5234	2,5174	2,4886
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,9098	1,7715	1,7705	1,7359	2,1511	2,0087	2,0026	1,9779	2,3812	2,2349	2,2317	2,2079
	CP	2,8524	2,0995	1,9474	1,9463	1,9082	2,3647	2,2081	2,2014	2,1743	2,6176	2,4568	2,4533	2,4271
	EU	2,8524	2,2756	2,1108	2,1096	2,0682	2,5630	2,3933	2,3860	2,3567	2,8372	2,6628	2,6590	2,6307
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	2,0054	1,8656	1,8569	1,8316	2,2587	2,1147	2,1096	2,0854	2,5005	2,3519	2,3495	2,3266
	CP	2,9955	2,2046	2,0508	2,0413	2,0135	2,4829	2,3247	2,3191	2,2925	2,7488	2,5854	2,5828	2,5577
	EU	2,9955	2,3895	2,2228	2,2125	2,1823	2,6912	2,5197	2,5136	2,4847	2,9793	2,8022	2,7994	2,7722
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,1012	1,9598	1,9522	1,9272	2,3670	2,2206	2,2167	2,1930	2,6192	2,4690	2,4676	2,4461
	CP	3,1385	2,3098	2,1543	2,1460	2,1185	2,6020	2,4411	2,4368	2,4107	2,8793	2,7142	2,7127	2,6889
	EU	3,1385	2,5035	2,3350	2,3260	2,2962	2,8202	2,6458	2,6411	2,6129	3,1208	2,9418	2,9402	2,9145

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Tariffe valide dal 1° settembre 2011
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1887	0,1512	0,1285	0,1111	0,2122	0,1754	0,1519	0,1347	0,2358	0,1981	0,1754	0,1581
	CP	0,2830	0,2074	0,1662	0,1412	0,1221	0,2333	0,1928	0,1669	0,1480	0,2592	0,2178	0,1928	0,1738
	EU	0,2830	0,2248	0,1801	0,1530	0,1324	0,2528	0,2090	0,1809	0,1604	0,2809	0,2360	0,2090	0,1883
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2834	0,2365	0,2153	0,1981	0,3187	0,2716	0,2506	0,2332	0,3555	0,3070	0,2865	0,2693
	CP	0,4261	0,3116	0,2599	0,2367	0,2178	0,3503	0,2985	0,2754	0,2564	0,3908	0,3374	0,3150	0,2961
	EU	0,4261	0,3377	0,2817	0,2565	0,2360	0,3797	0,3236	0,2985	0,2779	0,4235	0,3657	0,3414	0,3209
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3773	0,3125	0,2912	0,2614	0,4250	0,3584	0,3390	0,3085	0,4721	0,4047	0,3859	0,3562
	CP	0,5666	0,4148	0,3435	0,3201	0,2874	0,4672	0,3940	0,3726	0,3391	0,5189	0,4449	0,4242	0,3915
	EU	0,5666	0,4496	0,3723	0,3469	0,3115	0,5064	0,4271	0,4039	0,3676	0,5625	0,4822	0,4598	0,4244
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4227	0,3570	0,3367	0,3070	0,4760	0,4095	0,3906	0,3601	0,5283	0,4611	0,4430	0,4126
	CP	0,6352	0,4647	0,3925	0,3701	0,3374	0,5233	0,4501	0,4294	0,3959	0,5808	0,5069	0,4870	0,4535
	EU	0,6352	0,5037	0,4254	0,4012	0,3657	0,5672	0,4879	0,4654	0,4291	0,6295	0,5494	0,5279	0,4916
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5182	0,4298	0,4109	0,3765	0,5833	0,4932	0,4752	0,4408	0,6482	0,5574	0,5410	0,5065
	CP	0,7783	0,5696	0,4724	0,4517	0,4139	0,6412	0,5422	0,5224	0,4845	0,7125	0,6127	0,5947	0,5568
	EU	0,7783	0,6174	0,5121	0,4896	0,4486	0,6950	0,5877	0,5662	0,5252	0,7723	0,6641	0,6446	0,6035
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,6138	0,5237	0,5065	0,4721	0,6905	0,5988	0,5833	0,5488	0,7672	0,6741	0,6592	0,6246
	CP	0,9214	0,6747	0,5757	0,5568	0,5189	0,7590	0,6583	0,6412	0,6033	0,8434	0,7411	0,7246	0,6867
	EU	0,9214	0,7313	0,6240	0,6035	0,5625	0,8227	0,7135	0,6950	0,6539	0,9141	0,8032	0,7854	0,7442
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6614	0,5699	0,5534	0,5190	0,7436	0,6513	0,6365	0,6021	0,8260	0,7319	0,7187	0,6843
	CP	0,9926	0,7271	0,6265	0,6084	0,5706	0,8175	0,7159	0,6997	0,6619	0,9080	0,8046	0,7900	0,7522
	EU	0,9926	0,7881	0,6791	0,6594	0,6184	0,8860	0,7760	0,7584	0,7174	0,9841	0,8721	0,8563	0,8153
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7555	0,6372	0,6184	0,5840	0,8502	0,7304	0,7125	0,6779	0,9440	0,8227	0,8064	0,7718
	CP	1,1357	0,8305	0,7004	0,6798	0,6420	0,9347	0,8029	0,7832	0,7452	1,0377	0,9044	0,8864	0,8485
	EU	1,1357	0,9001	0,7592	0,7368	0,6959	1,0130	0,8702	0,8489	0,8077	1,1248	0,9803	0,9608	0,9196
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8502	0,7304	0,7125	0,6779	0,9565	0,8353	0,8196	0,7852	1,0614	0,9385	0,9244	0,8900
	CP	1,2787	0,9347	0,8029	0,7832	0,7452	1,0515	0,9182	0,9010	0,8632	1,1668	1,0317	1,0162	0,9784
	EU	1,2787	1,0130	0,8702	0,8489	0,8077	1,1397	0,9952	0,9766	0,9356	1,2647	1,1182	1,1014	1,0604
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9450	0,8234	0,8071	0,7725	1,0630	0,9402	0,9261	0,8915	1,1797	1,0545	1,0420	1,0076
	CP	1,4218	1,0388	0,9052	0,8872	0,8492	1,1685	1,0335	1,0180	0,9801	1,2969	1,1592	1,1455	1,1076
	EU	1,4218	1,1259	0,9811	0,9616	0,9205	1,2666	1,1202	1,1034	1,0623	1,4057	1,2565	1,2415	1,2005
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0396	0,9168	0,9018	0,8673	1,1703	1,0451	1,0325	0,9981	1,2972	1,1703	1,1594	1,1257
	CP	1,5649	1,1428	1,0078	0,9914	0,9534	1,2865	1,1489	1,1351	1,0972	1,4260	1,2865	1,2746	1,2375
	EU	1,5649	1,2387	1,0923	1,0745	1,0334	1,3944	1,2452	1,2303	1,1893	1,5456	1,3944	1,3815	1,3413
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,1342	1,0098	0,9964	0,9620	1,2768	1,1500	1,1390	1,1046	1,4154	1,2861	1,2776	1,2431
	CP	1,7079	1,2468	1,1101	1,0954	1,0576	1,4035	1,2642	1,2521	1,2143	1,5559	1,4138	1,4045	1,3665
	EU	1,7079	1,3514	1,2032	1,1873	1,1463	1,5212	1,3702	1,3571	1,3161	1,6864	1,5323	1,5222	1,4811
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,2283	1,1022	1,0912	1,0568	1,3832	1,2549	1,2455	1,2110	1,5327	1,4021	1,3949	1,3605
	CP	1,8510	1,3502	1,2116	1,1995	1,1617	1,5206	1,3795	1,3691	1,3313	1,6849	1,5413	1,5334	1,4956
	EU	1,8510	1,4634	1,3133	1,3002	1,2592	1,6481	1,4952	1,4839	1,4430	1,8262	1,6706	1,6620	1,6210
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,3230	1,1953	1,1851	1,1507	1,4897	1,3598	1,3519	1,3182	1,6510	1,5179	1,5132	1,4788
	CP	1,9940	1,4544	1,3139	1,3028	1,2650	1,6376	1,4948	1,4861	1,4491	1,8149	1,6686	1,6635	1,6256
	EU	1,9940	1,5763	1,4241	1,4120	1,3710	1,7749	1,6202	1,6108	1,5706	1,9671	1,8085	1,8030	1,7620
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,4176	1,2886	1,2799	1,2455	1,5963	1,4647	1,4592	1,4248	1,7684	1,6336	1,6307	1,5963
	CP	2,1371	1,5584	1,4165	1,4069	1,3691	1,7548	1,6101	1,6041	1,5663	1,9440	1,7958	1,7926	1,7548
	EU	2,1371	1,6891	1,5354	1,5249	1,4839	1,9019	1,7452	1,7386	1,6976	2,1071	1,9464	1,9429	1,9019
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,5124	1,3817	1,3746	1,3402	1,7034	1,5688	1,5657	1,5313	1,8857	1,7497	1,7488	1,7143
	CP	2,2802	1,6625	1,5188	1,5111	1,4733	1,8726	1,7245	1,7211	1,6833	2,0730	1,9234	1,9225	1,8845
	EU	2,2802	1,8020	1,6462	1,6378	1,5968	2,0296	1,8692	1,8655	1,8245	2,2468	2,0847	2,0837	2,0425
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,6071	1,4749	1,4694	1,4350	1,8099	1,6737	1,6721	1,6376	2,0040	1,8647	1,8568	1,8317
	CP	2,4232	1,7667	1,6213	1,6153	1,5774	1,9896	1,8399	1,8381	1,8002	2,2030	2,0499	2,0412	2,0136
	EU	2,4232	1,9149	1,7573	1,7507	1,7097	2,1564	1,9942	1,9923	1,9512	2,3878	2,2218	2,2124	2,1825
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,7012	1,5671	1,5641	1,5297	1,9163	1,7786	1,7697	1,7442	2,1215	1,9805	1,9745	1,9500
	CP	2,5663	1,8701	1,7227	1,7194	1,6816	2,1066	1,9552	1,9454	1,9174	2,3321	2,1771	2,1706	2,1437
	EU	2,5663	2,0269	1,8672	1,8636	1,8226	2,2833	2,1192	2,1086	2,0782	2,5277	2,3597	2,3526	2,3234
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,7959	1,6604	1,6580	1,6235	2,0228	1,8835	1,8756	1,8506	2,2396	2,0964	2,0914	2,0675
	CP	2,7093	1,9742	1,8253	1,8226	1,7847	2,2236	2,0705	2,0618	2,0344	2,4620	2,3045	2,2990	2,2728
	EU	2,7093	2,1398	1,9784	1,9755	1,9344	2,4101	2,2441	2,2348	2,2050	2,6685	2,4978	2,4919	2,4634
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,8904	1,7536	1,7526	1,7182	2,1294	1,9884	1,9824	1,9579	2,3571	2,2123	2,2091	2,1855
	CP	2,8524	2,0781	1,9277	1,9267	1,8888	2,3408	2,1858	2,1792	2,1523	2,5911	2,4320	2,4284	2,4025
	EU	2,8524	2,2524	2,0894	2,0882	2,0472	2,5371	2,3691	2,3620	2,3328	2,8085	2,6359	2,6321	2,6040
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,9851	1,8467	1,8381	1,8130	2,2357	2,0933	2,0882	2,0642	2,4753	2,3281	2,3258	2,3031
	CP	2,9955	2,1822	2,0300	2,0207	1,9930	2,4577	2,3011	2,2955	2,2692	2,7210	2,5592	2,5567	2,5318
	EU	2,9955	2,3653	2,2003	2,1901	2,1601	2,6638	2,4941	2,4880	2,4595	2,9492	2,7738	2,7712	2,7441
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,0799	1,9399	1,9324	1,9077	2,3430	2,1982	2,1942	2,1707	2,5927	2,4440	2,4427	2,4213
	CP	3,1385	2,2864	2,1325	2,1243	2,0972	2,5756	2,4165	2,4121	2,3862	2,8501	2,6866	2,6852	2,6617
	EU	3,1385	2,4782	2,3113	2,3025	2,2730	2,7917	2,6191	2,6144	2,5864	3,0892	2,9119	2,9104	2,8849

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Tariffe valide dal 1° settembre 2011
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

QUOTIDIANI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane
o con minimo due uscite a settimana o assimilate (*) edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione				> 10.000 copie/spedizione				> 2.000 copie/spedizione			
				Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra		Compr.	Prov.	Intra
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1826	0,1462	0,1242	0,1074	0,2053	0,1696	0,1469	0,1303	0,2280	0,1916	0,1696	0,1530
	CP	0,2830	0,2007	0,1607	0,1366	0,1181	0,2257	0,1865	0,1615	0,1432	0,2506	0,2106	0,1865	0,1682
	EU	0,2830	0,2176	0,1742	0,1480	0,1280	0,2446	0,2021	0,1751	0,1552	0,2717	0,2283	0,2021	0,1823
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2742	0,2287	0,2083	0,1916	0,3082	0,2628	0,2424	0,2257	0,3439	0,2969	0,2772	0,2606
	CP	0,4261	0,3015	0,2514	0,2289	0,2106	0,3388	0,2889	0,2664	0,2482	0,3780	0,3264	0,3047	0,2864
	EU	0,4261	0,3268	0,2725	0,2481	0,2283	0,3672	0,3132	0,2888	0,2690	0,4098	0,3538	0,3303	0,3105
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3650	0,3022	0,2817	0,2530	0,4112	0,3469	0,3278	0,2984	0,4567	0,3916	0,3734	0,3446
	CP	0,5666	0,4013	0,3322	0,3097	0,2781	0,4520	0,3813	0,3604	0,3280	0,5020	0,4304	0,4104	0,3788
	EU	0,5666	0,4350	0,3600	0,3357	0,3014	0,4899	0,4133	0,3906	0,3555	0,5442	0,4665	0,4449	0,4106
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4090	0,3453	0,3257	0,2969	0,4605	0,3961	0,3779	0,3484	0,5111	0,4461	0,4286	0,3992
	CP	0,6352	0,4497	0,3796	0,3581	0,3264	0,5062	0,4354	0,4154	0,3830	0,5619	0,4904	0,4712	0,4388
	EU	0,6352	0,4874	0,4114	0,3881	0,3538	0,5487	0,4719	0,4502	0,4151	0,6090	0,5316	0,5107	0,4756
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5014	0,4157	0,3975	0,3642	0,5643	0,4771	0,4597	0,4264	0,6270	0,5392	0,5234	0,4900
	CP	0,7783	0,5512	0,4569	0,4369	0,4004	0,6203	0,5245	0,5053	0,4687	0,6893	0,5927	0,5754	0,5386
	EU	0,7783	0,5974	0,4953	0,4736	0,4339	0,6723	0,5685	0,5477	0,5080	0,7471	0,6424	0,6236	0,5838
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5938	0,5066	0,4900	0,4567	0,6679	0,5794	0,5643	0,5309	0,7421	0,6521	0,6377	0,6043
	CP	0,9214	0,6527	0,5569	0,5386	0,5020	0,7342	0,6369	0,6203	0,5836	0,8158	0,7169	0,7011	0,6643
	EU	0,9214	0,7074	0,6036	0,5838	0,5442	0,7958	0,6903	0,6723	0,6325	0,8842	0,7770	0,7599	0,7200
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6400	0,5513	0,5354	0,5021	0,7194	0,6301	0,6157	0,5825	0,7990	0,7081	0,6953	0,6620
	CP	0,9926	0,7035	0,6061	0,5885	0,5520	0,7908	0,6927	0,6769	0,6403	0,8784	0,7784	0,7643	0,7277
	EU	0,9926	0,7626	0,6569	0,6379	0,5982	0,8571	0,7508	0,7337	0,6940	0,9521	0,8437	0,8284	0,7888
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7308	0,6165	0,5983	0,5650	0,8225	0,7067	0,6892	0,6559	0,9133	0,7959	0,7802	0,7467
	CP	1,1357	0,8034	0,6777	0,6577	0,6211	0,9041	0,7769	0,7576	0,7211	1,0039	0,8750	0,8576	0,8209
	EU	1,1357	0,8707	0,7345	0,7128	0,6732	0,9799	0,8420	0,8212	0,7815	1,0881	0,9484	0,9295	0,8897
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8225	0,7067	0,6892	0,6559	0,9254	0,8081	0,7928	0,7596	1,0269	0,9080	0,8944	0,8611
	CP	1,2787	0,9041	0,7769	0,7576	0,7211	1,0173	0,8883	0,8716	0,8350	1,1289	0,9982	0,9832	0,9466
	EU	1,2787	0,9799	0,8420	0,8212	0,7815	1,1026	0,9628	0,9447	0,9050	1,2235	1,0819	1,0656	1,0260
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9141	0,7967	0,7809	0,7474	1,0285	0,9096	0,8959	0,8625	1,1413	1,0201	1,0080	0,9747
	CP	1,4218	1,0049	0,8758	0,8584	0,8217	1,1306	0,9999	0,9849	0,9481	1,2546	1,1214	1,1081	1,0715
	EU	1,4218	1,0891	0,9492	0,9304	0,8906	1,2254	1,0838	1,0675	1,0277	1,3598	1,2155	1,2010	1,1614
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0058	0,8869	0,8725	0,8391	1,1322	1,0111	0,9988	0,9656	1,2549	1,1322	1,1217	1,0891
	CP	1,5649	1,1056	0,9750	0,9591	0,9224	1,2447	1,1115	1,0980	1,0614	1,3795	1,2447	1,2330	1,1972
	EU	1,5649	1,1983	1,0567	1,0396	0,9998	1,3490	1,2047	1,1901	1,1505	1,4952	1,3490	1,3364	1,2976
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,0973	0,9768	0,9640	0,9307	1,2352	1,1125	1,1019	1,0685	1,3694	1,2442	1,2360	1,2026
	CP	1,7079	1,2062	1,0738	1,0597	1,0232	1,3578	1,2230	1,2113	1,1746	1,5054	1,3677	1,3587	1,3220
	EU	1,7079	1,3074	1,1639	1,1486	1,1090	1,4717	1,3255	1,3129	1,2731	1,6316	1,4824	1,4727	1,4329
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,1882	1,0664	1,0557	1,0224	1,3382	1,2140	1,2050	1,1717	1,4828	1,3564	1,3495	1,3162
	CP	1,8510	1,3062	1,1723	1,1605	1,1239	1,4711	1,3346	1,3246	1,2881	1,6300	1,4911	1,4835	1,4469
	EU	1,8510	1,4157	1,2706	1,2578	1,2182	1,5945	1,4465	1,4357	1,3961	1,7667	1,6162	1,6079	1,5683
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,2799	1,1563	1,1466	1,1133	1,4412	1,3155	1,3079	1,2753	1,5972	1,4685	1,4639	1,4306
	CP	1,9940	1,4069	1,2712	1,2605	1,2239	1,5843	1,4462	1,4378	1,4020	1,7558	1,6143	1,6092	1,5726
	EU	1,9940	1,5249	1,3778	1,3662	1,3265	1,7171	1,5674	1,5584	1,5196	1,9031	1,7497	1,7442	1,7045
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,3715	1,2466	1,2383	1,2050	1,5442	1,4171	1,4117	1,3784	1,7109	1,5805	1,5775	1,5442
	CP	2,1371	1,5077	1,3704	1,3612	1,3246	1,6976	1,5578	1,5519	1,5153	1,8808	1,7374	1,7341	1,6976
	EU	2,1371	1,6341	1,4853	1,4754	1,4357	1,8399	1,6884	1,6820	1,6424	2,0385	1,8831	1,8796	1,8399
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,4632	1,3367	1,3299	1,2966	1,6480	1,5177	1,5146	1,4813	1,8244	1,6927	1,6920	1,6584
	CP	2,2802	1,6084	1,4694	1,4620	1,4254	1,8116	1,6684	1,6650	1,6284	2,0055	1,8608	1,8600	1,8231
	EU	2,2802	1,7433	1,5926	1,5846	1,5449	1,9636	1,8084	1,8047	1,7650	2,1738	2,0168	2,0160	1,9760
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,5548	1,4268	1,4216	1,3883	1,7509	1,6192	1,6177	1,5843	1,9388	1,8040	1,7963	1,7721
	CP	2,4232	1,7092	1,5684	1,5627	1,5261	1,9248	1,7800	1,7783	1,7416	2,1313	1,9831	1,9747	1,9480
	EU	2,4232	1,8525	1,7000	1,6938	1,6541	2,0862	1,9293	1,9275	1,8876	2,3100	2,1494	2,1403	2,1114
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,6458	1,5162	1,5132	1,4799	1,8540	1,7206	1,7120	1,6873	2,0524	1,9160	1,9103	1,8866
	CP	2,5663	1,8092	1,6667	1,6635	1,6269	2,0381	1,8915	1,8820	1,8549	2,2562	2,1063	2,0999	2,0739
	EU	2,5663	1,9609	1,8065	1,8030	1,7633	2,2090	2,0501	2,0399	2,0105	2,4454	2,2830	2,2761	2,2478
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,7374	1,6063	1,6042	1,5706	1,9569	1,8221	1,8144	1,7903	2,1667	2,0281	2,0233	2,0002
	CP	2,7093	1,9099	1,7658	1,7634	1,7265	2,1512	2,0031	1,9946	1,9680	2,3819	2,2295	2,2242	2,1988
	EU	2,7093	2,0701	1,9139	1,9113	1,8714	2,3317	2,1711	2,1619	2,1331	2,5817	2,4165	2,4108	2,3832
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,8289	1,6965	1,6957	1,6622	2,0600	1,9237	1,9178	1,8942	2,2804	2,1402	2,1371	2,1144
	CP	2,8524	2,0105	1,8650	1,8640	1,8273	2,2646	2,1147	2,1083	2,0823	2,5068	2,3527	2,3493	2,3244
	EU	2,8524	2,1791	2,0214	2,0204	1,9806	2,4545	2,2920	2,2851	2,2569	2,7171	2,5501	2,5463	2,5193
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,9206	1,7865	1,7784	1,7539	2,1629	2,0250	2,0202	1,9971	2,3946	2,2522	2,2501	2,2281
	CP	2,9955	2,1113	1,9639	1,9550	1,9280	2,3777	2,2261	2,2208	2,1954	2,6324	2,4758	2,4735	2,4493
	EU	2,9955	2,2883	2,1286	2,1189	2,0898	2,5771	2,4128	2,4071	2,3796	2,8531	2,6835	2,6809	2,6547
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,0122	1,8767	1,8696	1,8455	2,2667	2,1266	2,1228	2,1001	2,5082	2,3644	2,3631	2,3424
	CP	3,1385	2,2120	2,0631	2,0552	2,0288	2,4918	2,3377	2,3336	2,3086	2,7573	2,5992	2,5978	2,5750
	EU	3,1385	2,3975	2,2361	2,2276	2,1990	2,7008	2,5338	2,5293	2,5022	2,9886	2,8172	2,8156	2,7910

(*) pubblicazioni settimanali di cui all'art. 3 del presente Decreto.

ALLEGATO *C*

Tariffe
per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste
con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1676	0,1343	0,1885	0,1559	0,2094	0,1760
	CP	0,2830	0,1744	0,1397	0,1961	0,1622	0,2179	0,1831
	EU	0,2830	0,1933	0,1549	0,2174	0,1798	0,2415	0,2029
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2518	0,2101	0,2831	0,2413	0,3158	0,2727
	CP	0,4261	0,2620	0,2185	0,2945	0,2510	0,3286	0,2837
	EU	0,4261	0,2904	0,2422	0,3265	0,2783	0,3642	0,3145
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3352	0,2775	0,3776	0,3184	0,4194	0,3596
	CP	0,5666	0,3487	0,2887	0,3928	0,3313	0,4363	0,3741
	EU	0,5666	0,3865	0,3200	0,4354	0,3672	0,4836	0,4147
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3756	0,3172	0,4228	0,3637	0,4695	0,4097
	CP	0,6352	0,3907	0,3300	0,4399	0,3784	0,4884	0,4262
	EU	0,6352	0,4331	0,3658	0,4876	0,4194	0,5414	0,4725
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4604	0,3818	0,5182	0,4382	0,5759	0,4951
	CP	0,7783	0,4790	0,3972	0,5391	0,4559	0,5991	0,5151
	EU	0,7783	0,5310	0,4403	0,5976	0,5054	0,6641	0,5710
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5452	0,4652	0,6134	0,5321	0,6815	0,5988
	CP	0,9214	0,5672	0,4840	0,6382	0,5535	0,7090	0,6229
	EU	0,9214	0,6288	0,5365	0,7074	0,6136	0,7859	0,6905
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5876	0,5063	0,6607	0,5787	0,7338	0,6503
	CP	0,9926	0,6113	0,5267	0,6873	0,6020	0,7634	0,6765
	EU	0,9926	0,6777	0,5839	0,7619	0,6674	0,8463	0,7499
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6712	0,5662	0,7553	0,6489	0,8387	0,7310
	CP	1,1357	0,6983	0,5890	0,7857	0,6751	0,8726	0,7605
	EU	1,1357	0,7741	0,6529	0,8710	0,7483	0,9673	0,8430
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7553	0,6489	0,8499	0,7421	0,9430	0,8339
	CP	1,2787	0,7857	0,6751	0,8842	0,7721	0,9810	0,8675
	EU	1,2787	0,8710	0,7483	0,9801	0,8559	1,0875	0,9617
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8395	0,7316	0,9444	0,8353	1,0480	0,9368
	CP	1,4218	0,8733	0,7611	0,9825	0,8689	1,0903	0,9746
	EU	1,4218	0,9681	0,8437	1,0891	0,9632	1,2086	1,0804
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,9237	0,8144	1,0397	0,9285	1,1525	1,0397
	CP	1,5649	0,9609	0,8473	1,0817	0,9660	1,1989	1,0817
	EU	1,5649	1,0652	0,9392	1,1991	1,0708	1,3290	1,1991
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,0077	0,8971	1,1342	1,0216	1,2575	1,1427
	CP	1,7079	1,0484	0,9333	1,1800	1,0628	1,3082	1,1887
	EU	1,7079	1,1622	1,0346	1,3080	1,1782	1,4502	1,3177
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0912	0,9792	1,2290	1,1149	1,3618	1,2457
	CP	1,8510	1,1352	1,0187	1,2785	1,1598	1,4167	1,2959
	EU	1,8510	1,2584	1,1293	1,4173	1,2857	1,5704	1,4366
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1754	1,0619	1,3235	1,2081	1,4668	1,3485
	CP	1,9940	1,2228	1,1048	1,3768	1,2568	1,5259	1,4029
	EU	1,9940	1,3555	1,2247	1,5262	1,3932	1,6915	1,5551
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2595	1,1448	1,4182	1,3013	1,5711	1,4514
	CP	2,1371	1,3103	1,1909	1,4754	1,3537	1,6344	1,5099
	EU	2,1371	1,4525	1,3202	1,6355	1,5006	1,8118	1,6738
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,3437	1,2275	1,5133	1,3938	1,6754	1,5545
	CP	2,2802	1,3978	1,2770	1,5743	1,4500	1,7429	1,6171
	EU	2,2802	1,5495	1,4156	1,7452	1,6073	1,9321	1,7926
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,4279	1,3103	1,6079	1,4870	1,7804	1,6566
	CP	2,4232	1,4854	1,3631	1,6727	1,5470	1,8522	1,7234
	EU	2,4232	1,6466	1,5111	1,8543	1,7149	2,0532	1,9105
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,5113	1,3923	1,7025	1,5801	1,8848	1,7596
	CP	2,5663	1,5723	1,4484	1,7712	1,6438	1,9608	1,8305
	EU	2,5663	1,7429	1,6056	1,9634	1,8222	2,1736	2,0292
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5955	1,4751	1,7971	1,6734	1,9898	1,8625
	CP	2,7093	1,6598	1,5346	1,8696	1,7409	2,0701	1,9376
	EU	2,7093	1,8400	1,7011	2,0725	1,9298	2,2947	2,1479
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6796	1,5579	1,8917	1,7665	2,0941	1,9654
	CP	2,8524	1,7473	1,6208	1,9680	1,8377	2,1786	2,0447
	EU	2,8524	1,9369	1,7967	2,1816	2,0372	2,4150	2,2666
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,7637	1,6406	1,9864	1,8598	2,1990	2,0683
	CP	2,9955	1,8348	1,7068	2,0665	1,9347	2,2877	2,1517
	EU	2,9955	2,0339	1,8920	2,2907	2,1447	2,5360	2,3852
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,8478	1,7235	2,0816	1,9529	2,3034	2,1714
	CP	3,1385	1,9224	1,7930	2,1655	2,0316	2,3963	2,2589
	EU	3,1385	2,1310	1,9876	2,4005	2,2521	2,6564	2,5041

Tariffe
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste
con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1659	0,1329	0,1866	0,1543	0,2073	0,1742
	CP	0,2830	0,1726	0,1383	0,1941	0,1605	0,2157	0,1812
	EU	0,2830	0,1913	0,1533	0,2152	0,1779	0,2391	0,2009
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2492	0,2079	0,2802	0,2388	0,3126	0,2699
	CP	0,4261	0,2593	0,2163	0,2915	0,2485	0,3252	0,2808
	EU	0,4261	0,2874	0,2398	0,3232	0,2754	0,3605	0,3113
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3318	0,2748	0,3737	0,3152	0,4152	0,3559
	CP	0,5666	0,3452	0,2859	0,3888	0,3279	0,4319	0,3702
	EU	0,5666	0,3827	0,3169	0,4310	0,3635	0,4788	0,4104
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3718	0,3140	0,4186	0,3601	0,4646	0,4055
	CP	0,6352	0,3867	0,3266	0,4355	0,3746	0,4834	0,4218
	EU	0,6352	0,4287	0,3621	0,4828	0,4153	0,5358	0,4676
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4557	0,3780	0,5130	0,4338	0,5700	0,4902
	CP	0,7783	0,4741	0,3932	0,5337	0,4512	0,5930	0,5099
	EU	0,7783	0,5255	0,4359	0,5916	0,5002	0,6574	0,5653
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5398	0,4605	0,6072	0,5266	0,6747	0,5928
	CP	0,9214	0,5615	0,4791	0,6317	0,5479	0,7019	0,6167
	EU	0,9214	0,6225	0,5311	0,7003	0,6073	0,7781	0,6837
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5817	0,5012	0,6540	0,5728	0,7264	0,6437
	CP	0,9926	0,6051	0,5214	0,6803	0,5959	0,7557	0,6696
	EU	0,9926	0,6708	0,5780	0,7542	0,6605	0,8377	0,7423
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6644	0,5604	0,7477	0,6423	0,8302	0,7235
	CP	1,1357	0,6912	0,5830	0,7779	0,6682	0,8637	0,7527
	EU	1,1357	0,7662	0,6462	0,8623	0,7407	0,9574	0,8344
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7477	0,6423	0,8412	0,7346	0,9335	0,8253
	CP	1,2787	0,7779	0,6682	0,8751	0,7642	0,9711	0,8586
	EU	1,2787	0,8623	0,7407	0,9701	0,8471	1,0765	0,9518
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8310	0,7242	0,9348	0,8268	1,0375	0,9274
	CP	1,4218	0,8646	0,7534	0,9725	0,8602	1,0793	0,9648
	EU	1,4218	0,9584	0,8351	1,0781	0,9535	1,1965	1,0695
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,9143	0,8062	1,0292	0,9191	1,1408	1,0292
	CP	1,5649	0,9511	0,8388	1,0707	0,9561	1,1868	1,0707
	EU	1,5649	1,0543	0,9298	1,1869	1,0599	1,3156	1,1869
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	0,9975	0,8881	1,1228	1,0113	1,2447	1,1310
	CP	1,7079	1,0377	0,9239	1,1681	1,0521	1,2949	1,1766
	EU	1,7079	1,1503	1,0242	1,2949	1,1663	1,4354	1,3043
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0802	0,9693	1,2164	1,1036	1,3479	1,2331
	CP	1,8510	1,1237	1,0084	1,2655	1,1481	1,4022	1,2828
	EU	1,8510	1,2457	1,1178	1,4028	1,2727	1,5544	1,4220
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1635	1,0511	1,3101	1,1959	1,4519	1,3349
	CP	1,9940	1,2104	1,0935	1,3629	1,2441	1,5105	1,3887
	EU	1,9940	1,3418	1,2122	1,5108	1,3791	1,6744	1,5394
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2467	1,1332	1,4038	1,2881	1,5552	1,4367
	CP	2,1371	1,2970	1,1789	1,4604	1,3401	1,6179	1,4946
	EU	2,1371	1,4377	1,3069	1,6189	1,4855	1,7935	1,6568
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,3300	1,2151	1,4980	1,3796	1,6584	1,5387
	CP	2,2802	1,3837	1,2641	1,5584	1,4353	1,7252	1,6008
	EU	2,2802	1,5338	1,4013	1,7276	1,5910	1,9125	1,7745
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,4134	1,2970	1,5917	1,4719	1,7624	1,6399
	CP	2,4232	1,4703	1,3493	1,6558	1,5312	1,8335	1,7060
	EU	2,4232	1,6299	1,4958	1,8355	1,6974	2,0325	1,8912
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,4961	1,3781	1,6853	1,5641	1,8657	1,7417
	CP	2,5663	1,5564	1,4337	1,7532	1,6272	1,9409	1,8119
	EU	2,5663	1,7253	1,5893	1,9435	1,8038	2,1516	2,0086
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5794	1,4602	1,7789	1,6564	1,9696	1,8436
	CP	2,7093	1,6431	1,5191	1,8506	1,7232	2,0490	1,9180
	EU	2,7093	1,8214	1,6840	2,0515	1,9102	2,2714	2,1261
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6625	1,5422	1,8726	1,7486	2,0729	1,9456
	CP	2,8524	1,7295	1,6044	1,9482	1,8192	2,1565	2,0240
	EU	2,8524	1,9172	1,7785	2,1596	2,0166	2,3905	2,2437
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,7458	1,6240	1,9661	1,8409	2,1768	2,0474
	CP	2,9955	1,8162	1,6895	2,0454	1,9151	2,2646	2,1299
	EU	2,9955	2,0133	1,8729	2,2674	2,1230	2,5104	2,3611
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,8291	1,7060	2,0605	1,9332	2,2801	2,1493
	CP	3,1385	1,9029	1,7748	2,1436	2,0111	2,3721	2,2360
	EU	3,1385	2,1094	1,9674	2,3762	2,2294	2,6295	2,4786

Tariffe
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1606	0,1286	0,1805	0,1492	0,2005	0,1685
	CP	0,2830	0,1671	0,1338	0,1878	0,1552	0,2086	0,1753
	EU	0,2830	0,1852	0,1483	0,2082	0,1720	0,2312	0,1943
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2412	0,2011	0,2711	0,2311	0,3024	0,2611
	CP	0,4261	0,2509	0,2092	0,2820	0,2405	0,3146	0,2717
	EU	0,4261	0,2781	0,2319	0,3126	0,2666	0,3488	0,3012
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3210	0,2657	0,3616	0,3050	0,4016	0,3443
	CP	0,5666	0,3340	0,2764	0,3762	0,3173	0,4178	0,3582
	EU	0,5666	0,3702	0,3064	0,4170	0,3518	0,4632	0,3971
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,3597	0,3037	0,4050	0,3483	0,4495	0,3923
	CP	0,6352	0,3742	0,3159	0,4213	0,3624	0,4676	0,4082
	EU	0,6352	0,4148	0,3502	0,4670	0,4017	0,5184	0,4525
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,4409	0,3656	0,4962	0,4196	0,5514	0,4742
	CP	0,7783	0,4587	0,3803	0,5163	0,4365	0,5737	0,4933
	EU	0,7783	0,5085	0,4216	0,5723	0,4839	0,6359	0,5468
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5222	0,4455	0,5874	0,5095	0,6526	0,5735
	CP	0,9214	0,5432	0,4635	0,6111	0,5301	0,6789	0,5966
	EU	0,9214	0,6022	0,5138	0,6774	0,5876	0,7526	0,6614
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,5628	0,4848	0,6326	0,5542	0,7027	0,6227
	CP	0,9926	0,5855	0,5044	0,6582	0,5765	0,7310	0,6478
	EU	0,9926	0,6491	0,5591	0,7296	0,6391	0,8104	0,7181
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,6427	0,5421	0,7233	0,6215	0,8031	0,7000
	CP	1,1357	0,6686	0,5640	0,7525	0,6465	0,8355	0,7282
	EU	1,1357	0,7412	0,6252	0,8341	0,7167	0,9262	0,8072
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,7233	0,6215	0,8138	0,7106	0,9031	0,7986
	CP	1,2787	0,7525	0,6465	0,8466	0,7393	0,9395	0,8308
	EU	1,2787	0,8341	0,7167	0,9385	0,8195	1,0415	0,9209
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,8039	0,7006	0,9045	0,7999	1,0037	0,8971
	CP	1,4218	0,8363	0,7289	0,9409	0,8322	1,0441	0,9333
	EU	1,4218	0,9271	0,8080	1,0430	0,9225	1,1574	1,0346
da 801 a 900 g	AM	1,5649	0,8845	0,7800	0,9957	0,8892	1,1036	0,9957
	CP	1,5649	0,9202	0,8114	1,0359	0,9251	1,1481	1,0359
	EU	1,5649	1,0200	0,8995	1,1483	1,0255	1,2727	1,1483
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	0,9650	0,8591	1,0862	0,9784	1,2043	1,0942
	CP	1,7079	1,0039	0,8937	1,1300	1,0178	1,2528	1,1383
	EU	1,7079	1,1128	0,9907	1,2527	1,1283	1,3888	1,2618
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,0449	0,9378	1,1769	1,0676	1,3040	1,1929
	CP	1,8510	1,0871	0,9756	1,2243	1,1107	1,3566	1,2410
	EU	1,8510	1,2051	1,0815	1,3572	1,2312	1,5038	1,3757
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,1255	1,0169	1,2674	1,1569	1,4047	1,2915
	CP	1,9940	1,1709	1,0579	1,3185	1,2036	1,4613	1,3435
	EU	1,9940	1,2980	1,1727	1,4616	1,3342	1,6199	1,4893
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,2061	1,0963	1,3580	1,2462	1,5046	1,3899
	CP	2,1371	1,2548	1,1405	1,4128	1,2965	1,5653	1,4460
	EU	2,1371	1,3910	1,2643	1,5661	1,4372	1,7352	1,6029
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,2867	1,1755	1,4493	1,3347	1,6044	1,4886
	CP	2,2802	1,3386	1,2229	1,5078	1,3886	1,6691	1,5486
	EU	2,2802	1,4839	1,3556	1,6714	1,5393	1,8503	1,7167
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,3673	1,2548	1,5398	1,4240	1,7050	1,5865
	CP	2,4232	1,4225	1,3054	1,6019	1,4814	1,7738	1,6504
	EU	2,4232	1,5769	1,4470	1,7758	1,6422	1,9663	1,8295
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,4473	1,3334	1,6305	1,5132	1,8049	1,6850
	CP	2,5663	1,5057	1,3871	1,6962	1,5742	1,8777	1,7530
	EU	2,5663	1,6691	1,5377	1,8803	1,7450	2,0815	1,9432
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,5279	1,4126	1,7210	1,6025	1,9055	1,7836
	CP	2,7093	1,5895	1,4696	1,7904	1,6671	1,9823	1,8555
	EU	2,7093	1,7620	1,6291	1,9847	1,8480	2,1975	2,0569
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,6084	1,4920	1,8116	1,6917	2,0055	1,8822
	CP	2,8524	1,6733	1,5521	1,8847	1,7599	2,0863	1,9581
	EU	2,8524	1,8549	1,7206	2,0892	1,9509	2,3127	2,1706
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,6890	1,5711	1,9022	1,7809	2,1059	1,9807
	CP	2,9955	1,7571	1,6344	1,9789	1,8527	2,1908	2,0605
	EU	2,9955	1,9478	1,8118	2,1936	2,0538	2,4286	2,2841
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	1,7696	1,6504	1,9934	1,8702	2,2058	2,0794
	CP	3,1385	1,8410	1,7170	2,0738	1,9456	2,2948	2,1632
	EU	3,1385	2,0408	1,9033	2,2989	2,1567	2,5438	2,3980

ALLEGATO *D*

Tariffe
per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste
con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1906	0,1527	0,2143	0,1772	0,2381	0,2001
	CP	0,2830	0,2096	0,1679	0,2356	0,1948	0,2618	0,2199
	EU	0,2830	0,2271	0,1819	0,2554	0,2112	0,2838	0,2384
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2864	0,2389	0,3219	0,2744	0,3591	0,3101
	CP	0,4261	0,3148	0,2626	0,3539	0,3016	0,3948	0,3408
	EU	0,4261	0,3412	0,2846	0,3835	0,3269	0,4279	0,3694
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3811	0,3156	0,4293	0,3621	0,4769	0,4089
	CP	0,5666	0,4190	0,3469	0,4720	0,3980	0,5242	0,4495
	EU	0,5666	0,4541	0,3760	0,5116	0,4314	0,5682	0,4872
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4271	0,3607	0,4808	0,4136	0,5338	0,4659
	CP	0,6352	0,4695	0,3965	0,5286	0,4546	0,5868	0,5121
	EU	0,6352	0,5089	0,4297	0,5729	0,4927	0,6360	0,5551
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5235	0,4341	0,5892	0,4983	0,6548	0,5630
	CP	0,7783	0,5755	0,4772	0,6477	0,5478	0,7198	0,6189
	EU	0,7783	0,6238	0,5173	0,7021	0,5937	0,7802	0,6708
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,6200	0,5290	0,6975	0,6050	0,7749	0,6809
	CP	0,9214	0,6815	0,5816	0,7668	0,6651	0,8519	0,7485
	EU	0,9214	0,7387	0,6303	0,8311	0,7209	0,9233	0,8113
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6682	0,5757	0,7512	0,6580	0,8344	0,7394
	CP	0,9926	0,7345	0,6329	0,8258	0,7234	0,9173	0,8128
	EU	0,9926	0,7962	0,6859	0,8951	0,7841	0,9942	0,8810
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7632	0,6438	0,8588	0,7379	0,9537	0,8312
	CP	1,1357	0,8390	0,7077	0,9441	0,8111	1,0484	0,9137
	EU	1,1357	0,9094	0,7671	1,0233	0,8791	1,1364	0,9904
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8588	0,7379	0,9664	0,8439	1,0723	0,9482
	CP	1,2787	0,9441	0,8111	1,0624	0,9277	1,1788	1,0424
	EU	1,2787	1,0233	0,8791	1,1515	1,0055	1,2776	1,1298
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9546	0,8319	1,0739	0,9498	1,1917	1,0653
	CP	1,4218	1,0494	0,9145	1,1805	1,0441	1,3101	1,1710
	EU	1,4218	1,1374	0,9912	1,2795	1,1316	1,4199	1,2692
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0503	0,9261	1,1823	1,0558	1,3105	1,1823
	CP	1,5649	1,1546	1,0180	1,2997	1,1606	1,4406	1,2997
	EU	1,5649	1,2514	1,1034	1,4087	1,2580	1,5614	1,4087
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,1459	1,0201	1,2897	1,1617	1,4299	1,2993
	CP	1,7079	1,2597	1,1214	1,4178	1,2770	1,5719	1,4283
	EU	1,7079	1,3653	1,2155	1,5367	1,3842	1,7037	1,5481
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,2408	1,1135	1,3975	1,2677	1,5485	1,4165
	CP	1,8510	1,3640	1,2240	1,5362	1,3936	1,7022	1,5571
	EU	1,8510	1,4784	1,3267	1,6650	1,5105	1,8450	1,6877
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,3365	1,2075	1,5049	1,3738	1,6679	1,5334
	CP	1,9940	1,4692	1,3274	1,6543	1,5102	1,8335	1,6856
	EU	1,9940	1,5925	1,4388	1,7931	1,6368	1,9873	1,8270
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,4321	1,3017	1,6126	1,4797	1,7865	1,6504
	CP	2,1371	1,5743	1,4310	1,7727	1,6266	1,9639	1,8143
	EU	2,1371	1,7064	1,5510	1,9214	1,7630	2,1286	1,9664
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,5279	1,3958	1,7208	1,5848	1,9051	1,7676
	CP	2,2802	1,6796	1,5343	1,8916	1,7422	2,0942	1,9431
	EU	2,2802	1,8204	1,6630	2,0503	1,8883	2,2698	2,1060
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,6236	1,4899	1,8283	1,6909	2,0245	1,8838
	CP	2,4232	1,7848	1,6379	2,0099	1,8588	2,2255	2,0708
	EU	2,4232	1,9345	1,7753	2,1785	2,0147	2,4121	2,2445
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,7185	1,5831	1,9359	1,7968	2,1432	2,0008
	CP	2,5663	1,8891	1,7403	2,1282	1,9752	2,3560	2,1995
	EU	2,5663	2,0476	1,8863	2,3066	2,1408	2,5536	2,3839
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,8142	1,6773	2,0435	1,9028	2,2626	2,1178
	CP	2,7093	1,9944	1,8439	2,2464	2,0917	2,4873	2,3281
	EU	2,7093	2,1617	1,9985	2,4348	2,2672	2,6959	2,5234
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,9098	1,7715	2,1511	2,0087	2,3812	2,2349
	CP	2,8524	2,0995	1,9474	2,3647	2,2081	2,6176	2,4568
	EU	2,8524	2,2756	2,1108	2,5630	2,3933	2,8372	2,6628
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	2,0054	1,8656	2,2587	2,1147	2,5005	2,3519
	CP	2,9955	2,2046	2,0508	2,4829	2,3247	2,7488	2,5854
	EU	2,9955	2,3895	2,2228	2,6912	2,5197	2,9793	2,8022
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,1012	1,9598	2,3670	2,2206	2,6192	2,4691
	CP	3,1385	2,3098	2,1543	2,6020	2,4411	2,8793	2,7142
	EU	3,1385	2,5035	2,3350	2,8202	2,6458	3,1208	2,9418

Tariffe
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste
con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1887	0,1512	0,2122	0,1754	0,2358	0,1981
	CP	0,2830	0,2074	0,1662	0,2333	0,1928	0,2592	0,2178
	EU	0,2830	0,2248	0,1801	0,2528	0,2090	0,2809	0,2360
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2834	0,2365	0,3187	0,2716	0,3555	0,3070
	CP	0,4261	0,3116	0,2599	0,3503	0,2985	0,3908	0,3374
	EU	0,4261	0,3377	0,2817	0,3797	0,3236	0,4235	0,3657
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3773	0,3125	0,4250	0,3584	0,4721	0,4047
	CP	0,5666	0,4148	0,3435	0,4672	0,3940	0,5189	0,4449
	EU	0,5666	0,4496	0,3723	0,5064	0,4271	0,5625	0,4822
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4227	0,3570	0,4760	0,4095	0,5283	0,4611
	CP	0,6352	0,4647	0,3925	0,5233	0,4501	0,5808	0,5069
	EU	0,6352	0,5037	0,4254	0,5672	0,4879	0,6295	0,5494
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5182	0,4298	0,5833	0,4932	0,6482	0,5574
	CP	0,7783	0,5696	0,4724	0,6412	0,5422	0,7125	0,6127
	EU	0,7783	0,6174	0,5121	0,6950	0,5877	0,7723	0,6641
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,6138	0,5237	0,6905	0,5988	0,7672	0,6741
	CP	0,9214	0,6747	0,5757	0,7590	0,6583	0,8434	0,7411
	EU	0,9214	0,7313	0,6240	0,8227	0,7135	0,9141	0,8032
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6614	0,5699	0,7436	0,6513	0,8260	0,7319
	CP	0,9926	0,7271	0,6265	0,8175	0,7159	0,9080	0,8046
	EU	0,9926	0,7881	0,6791	0,8860	0,7760	0,9841	0,8721
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7555	0,6372	0,8502	0,7304	0,9440	0,8227
	CP	1,1357	0,8305	0,7004	0,9347	0,8029	1,0377	0,9044
	EU	1,1357	0,9001	0,7592	1,0130	0,8702	1,1248	0,9803
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8502	0,7304	0,9565	0,8353	1,0614	0,9385
	CP	1,2787	0,9347	0,8029	1,0515	0,9182	1,1668	1,0317
	EU	1,2787	1,0130	0,8702	1,1397	0,9952	1,2647	1,1182
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9450	0,8234	1,0630	0,9402	1,1797	1,0545
	CP	1,4218	1,0388	0,9052	1,1685	1,0335	1,2969	1,1592
	EU	1,4218	1,1259	0,9811	1,2666	1,1202	1,4057	1,2565
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0396	0,9168	1,1703	1,0451	1,2972	1,1703
	CP	1,5649	1,1428	1,0078	1,2865	1,1489	1,4260	1,2865
	EU	1,5649	1,2387	1,0923	1,3944	1,2452	1,5456	1,3944
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,1342	1,0098	1,2768	1,1500	1,4154	1,2861
	CP	1,7079	1,2468	1,1101	1,4035	1,2642	1,5559	1,4138
	EU	1,7079	1,3514	1,2032	1,5212	1,3702	1,6864	1,5323
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,2283	1,1022	1,3832	1,2549	1,5327	1,4021
	CP	1,8510	1,3502	1,2116	1,5206	1,3795	1,6849	1,5413
	EU	1,8510	1,4634	1,3133	1,6481	1,4952	1,8262	1,6706
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,3230	1,1953	1,4897	1,3598	1,6510	1,5179
	CP	1,9940	1,4544	1,3139	1,6376	1,4948	1,8149	1,6686
	EU	1,9940	1,5763	1,4241	1,7749	1,6202	1,9671	1,8085
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,4176	1,2886	1,5963	1,4647	1,7684	1,6336
	CP	2,1371	1,5584	1,4165	1,7548	1,6101	1,9440	1,7958
	EU	2,1371	1,6891	1,5354	1,9019	1,7452	2,1071	1,9464
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,5124	1,3817	1,7034	1,5688	1,8857	1,7497
	CP	2,2802	1,6625	1,5188	1,8726	1,7245	2,0730	1,9234
	EU	2,2802	1,8020	1,6462	2,0296	1,8692	2,2468	2,0847
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,6071	1,4749	1,8099	1,6737	2,0040	1,8647
	CP	2,4232	1,7667	1,6213	1,9896	1,8399	2,2030	2,0499
	EU	2,4232	1,9149	1,7573	2,1564	1,9942	2,3878	2,2218
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,7012	1,5671	1,9163	1,7786	2,1215	1,9805
	CP	2,5663	1,8701	1,7227	2,1066	1,9552	2,3321	2,1771
	EU	2,5663	2,0269	1,8672	2,2833	2,1192	2,5277	2,3597
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,7959	1,6604	2,0228	1,8835	2,2396	2,0964
	CP	2,7093	1,9742	1,8253	2,2236	2,0705	2,4620	2,3045
	EU	2,7093	2,1398	1,9784	2,4101	2,2441	2,6685	2,4978
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,8904	1,7536	2,1294	1,9884	2,3571	2,2123
	CP	2,8524	2,0781	1,9277	2,3408	2,1858	2,5911	2,4320
	EU	2,8524	2,2524	2,0894	2,5371	2,3691	2,8085	2,6359
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,9851	1,8467	2,2357	2,0933	2,4753	2,3281
	CP	2,9955	2,1822	2,0300	2,4577	2,3011	2,7210	2,5592
	EU	2,9955	2,3653	2,2003	2,6638	2,4941	2,9492	2,7738
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,0799	1,9399	2,3430	2,1982	2,5927	2,4440
	CP	3,1385	2,2864	2,1325	2,5756	2,4165	2,8501	2,6866
	EU	3,1385	2,4782	2,3113	2,7917	2,6191	3,0892	2,9119

Tariffe
per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati

PERIODICI ROC
Tariffe per l'interno per l'invio in abbonamento postale di riviste
con meno di due uscite a settimana edite da editori iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione

		Tariffa base	> 20.000 copie/spedizione		> 10.000 copie/spedizione		> 2.000 copie/spedizione	
				Compr.		Compr.		Compr.
fino a 200 g	AM	0,2830	0,1826	0,1462	0,2053	0,1696	0,2280	0,1916
	CP	0,2830	0,2007	0,1607	0,2257	0,1865	0,2506	0,2106
	EU	0,2830	0,2176	0,1742	0,2446	0,2021	0,2717	0,2283
da 201 a 250 g	AM	0,4261	0,2742	0,2287	0,3082	0,2628	0,3439	0,2969
	CP	0,4261	0,3015	0,2514	0,3388	0,2889	0,3780	0,3264
	EU	0,4261	0,3268	0,2725	0,3672	0,3132	0,4098	0,3538
da 251 a 300 g	AM	0,5666	0,3650	0,3022	0,4112	0,3469	0,4567	0,3916
	CP	0,5666	0,4013	0,3322	0,4520	0,3813	0,5020	0,4304
	EU	0,5666	0,4350	0,3600	0,4899	0,4133	0,5442	0,4665
da 301 a 350 g	AM	0,6352	0,4090	0,3453	0,4605	0,3961	0,5111	0,4461
	CP	0,6352	0,4497	0,3796	0,5062	0,4354	0,5619	0,4904
	EU	0,6352	0,4874	0,4114	0,5487	0,4719	0,6090	0,5316
da 351 a 400 g	AM	0,7783	0,5014	0,4157	0,5643	0,4771	0,6270	0,5392
	CP	0,7783	0,5512	0,4569	0,6203	0,5245	0,6893	0,5927
	EU	0,7783	0,5974	0,4953	0,6723	0,5685	0,7471	0,6424
da 401 a 450 g	AM	0,9214	0,5938	0,5066	0,6679	0,5794	0,7421	0,6521
	CP	0,9214	0,6527	0,5569	0,7342	0,6369	0,8158	0,7169
	EU	0,9214	0,7074	0,6036	0,7958	0,6903	0,8842	0,7770
da 451 a 500 g	AM	0,9926	0,6400	0,5513	0,7194	0,6301	0,7990	0,7081
	CP	0,9926	0,7035	0,6061	0,7908	0,6927	0,8784	0,7784
	EU	0,9926	0,7626	0,6569	0,8571	0,7508	0,9521	0,8437
da 501 a 600 g	AM	1,1357	0,7308	0,6165	0,8225	0,7067	0,9133	0,7959
	CP	1,1357	0,8034	0,6777	0,9041	0,7769	1,0039	0,8750
	EU	1,1357	0,8707	0,7345	0,9799	0,8420	1,0881	0,9484
da 601 a 700 g	AM	1,2787	0,8225	0,7067	0,9254	0,8081	1,0269	0,9080
	CP	1,2787	0,9041	0,7769	1,0173	0,8883	1,1289	0,9982
	EU	1,2787	0,9799	0,8420	1,1026	0,9628	1,2235	1,0819
da 701 a 800 g	AM	1,4218	0,9141	0,7967	1,0285	0,9096	1,1413	1,0201
	CP	1,4218	1,0049	0,8758	1,1306	0,9999	1,2546	1,1214
	EU	1,4218	1,0891	0,9492	1,2254	1,0838	1,3598	1,2155
da 801 a 900 g	AM	1,5649	1,0058	0,8869	1,1322	1,0111	1,2549	1,1322
	CP	1,5649	1,1056	0,9750	1,2447	1,1115	1,3795	1,2447
	EU	1,5649	1,1983	1,0567	1,3490	1,2047	1,4952	1,3490
da 901 a 1000 g	AM	1,7079	1,0973	0,9768	1,2352	1,1125	1,3694	1,2442
	CP	1,7079	1,2062	1,0738	1,3578	1,2230	1,5054	1,3677
	EU	1,7079	1,3074	1,1639	1,4717	1,3255	1,6316	1,4824
da 1001 a 1100 g	AM	1,8510	1,1882	1,0664	1,3382	1,2140	1,4828	1,3564
	CP	1,8510	1,3062	1,1723	1,4711	1,3346	1,6300	1,4911
	EU	1,8510	1,4157	1,2706	1,5945	1,4465	1,7667	1,6162
da 1101 a 1200 g	AM	1,9940	1,2799	1,1563	1,4412	1,3155	1,5972	1,4685
	CP	1,9940	1,4069	1,2712	1,5843	1,4462	1,7558	1,6143
	EU	1,9940	1,5249	1,3778	1,7171	1,5674	1,9031	1,7497
da 1201 a 1300 g	AM	2,1371	1,3715	1,2466	1,5442	1,4171	1,7109	1,5805
	CP	2,1371	1,5077	1,3704	1,6976	1,5578	1,8808	1,7374
	EU	2,1371	1,6341	1,4853	1,8399	1,6884	2,0385	1,8831
da 1301 a 1400 g	AM	2,2802	1,4632	1,3367	1,6480	1,5177	1,8244	1,6927
	CP	2,2802	1,6084	1,4694	1,8116	1,6684	2,0055	1,8608
	EU	2,2802	1,7433	1,5926	1,9636	1,8084	2,1738	2,0168
da 1401 a 1500 g	AM	2,4232	1,5548	1,4268	1,7509	1,6192	1,9388	1,8040
	CP	2,4232	1,7092	1,5684	1,9248	1,7800	2,1313	1,9831
	EU	2,4232	1,8525	1,7000	2,0862	1,9293	2,3100	2,1494
da 1501 a 1600 g	AM	2,5663	1,6458	1,5162	1,8540	1,7206	2,0524	1,9160
	CP	2,5663	1,8092	1,6667	2,0381	1,8915	2,2562	2,1063
	EU	2,5663	1,9609	1,8065	2,2090	2,0501	2,4454	2,2830
da 1601 a 1700 g	AM	2,7093	1,7374	1,6063	1,9569	1,8221	2,1667	2,0281
	CP	2,7093	1,9099	1,7658	2,1512	2,0031	2,3819	2,2295
	EU	2,7093	2,0701	1,9139	2,3317	2,1711	2,5817	2,4165
da 1701 a 1800 g	AM	2,8524	1,8289	1,6965	2,0600	1,9237	2,2804	2,1402
	CP	2,8524	2,0105	1,8650	2,2646	2,1147	2,5068	2,3527
	EU	2,8524	2,1791	2,0214	2,4545	2,2920	2,7171	2,5501
da 1801 a 1900 g	AM	2,9955	1,9206	1,7865	2,1629	2,0250	2,3946	2,2522
	CP	2,9955	2,1113	1,9639	2,3777	2,2261	2,6324	2,4758
	EU	2,9955	2,2883	2,1286	2,5771	2,4128	2,8531	2,6835
da 1901 a 2000 g	AM	3,1385	2,0122	1,8767	2,2667	2,1266	2,5082	2,3644
	CP	3,1385	2,2120	2,0631	2,4918	2,3377	2,7573	2,5992
	EU	3,1385	2,3975	2,2361	2,7008	2,5338	2,9886	2,8172

ALLEGATO *E*

Tariffe ***per le spedizioni non conformi alle specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento***		
	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	**TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE**
Fino a 2 Kg	1,2787	1,0751
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,3206

Tariffe ***per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati***		
	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	**TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE**
Fino a 2 Kg	1,2787	1,0271
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,1724

Tariffe ***per le spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati***		
	TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI PIEGHI DI LIBRI	**TARIFFE RIDOTTE PER LE CASE EDITRICI O LIBRARIE AUTORIZZATE**
Fino a 2 Kg	1,2787	0,9982
da 2 a 5 Kg	3,9530	3,0833

10A13802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoloder»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2158 del 4 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group s.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma.

Medicinale: ZOLODER.

Confezioni:

AIC n. 037662018 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

AIC n. 037662020 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

AIC n. 037662032 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

È ora trasferita alla società Effik Italia S.p.a. (codice fiscale 03151350968) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Lincoln, 7/A, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13877

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambio del giorno 12 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3711
Yen	112,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,630
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85070
Fiorino ungherese	276,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9289
Nuovo leu romeno	4,2950
Corona svedese	9,3582
Franco svizzero	1,3357
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1330
Kuna croata	7,3805
Rublo russo	42,1700
Lira turca	1,9620
Dollaro australiano	1,3835
Real brasiliano	2,3560
Dollaro canadese	1,3851
Yuan cinese	9,1000
Dollaro di Hong Kong	10,6279
Rupia indonesiana	12235,68
Rupia indiana	61,1800
Won sudcoreano	1545,35
Peso messicano	16,7919
Ringgit malese	4,2652
Dollaro neozelandese	1,7653
Peso filippino	59,976
Dollaro di Singapore	1,7746
Baht tailandese	40,859
Rand sudafricano	9,5260

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14006

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 novembre 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3626
Yen	113,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,627
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84790
Fiorino ungherese	276,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092

Zloty polacco	3,9300
Nuovo leu romeno	4,2940
Corona svedese	9,3690
Franco svizzero	1,3428
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1355
Kuna croata	7,3960
Rublo russo	42,1962
Lira turca	1,9726
Dollaro australiano	1,3822
Real brasiliano	2,3466
Dollaro canadese	1,3749
Yuan cinese	9,0530
Dollaro di Hong Kong	10,5636
Rupia indonesiana	12212,30
Rupia indiana	61,5420
Won sudcoreano	1547,22
Peso messicano	16,7797
Ringgit malese	4,2779
Dollaro neozelandese	1,7601
Peso filippino	59,565
Dollaro di Singapore	1,7753
Baht tailandese	40,803
Rand sudafricano	9,5393

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), in data 25 e 26 marzo 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0020990/ING-L-99/MA004.A012 del 28 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 25 e 26 marzo 2010, concernente modifiche al «Regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità».

10A13960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Disciplina delle modalità di richiesta e di rilascio del certificato sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 settembre 2010, registrato dalla Corte dei conti in data 18 ottobre 2010 e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sono state disciplinate, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 2010, n. 19, le modalità di richiesta e di rilascio del certificato di cui all'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché la fissazione dell'importo dello stesso e la regolazione degli eventuali aggiornamenti di tale importo.

10A13962

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Cooperativa pescatori Miramar - Società cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 2199 datata 8 novembre 2010 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la «Cooperativa pescatori Miramar - società cooperativa», con sede in Trieste, costituita addì 19 giugno 2007 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A13961

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-274) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.